

74.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

| | PAG. | | PAG. |
|--|------|---|------|
| Comunicazioni | 3 | (Sezione 3 – Modificazioni apportate dal Senato) | 8 |
| Missioni vevoli nella seduta del 12 dicembre 2001 | 3 | (Sezione 4 – Parere della V Commissione) . | 9 |
| Progetti di legge (Annunzio; Assegnazione a Commissioni in sede referente) | 3 | Disegno di legge di conversione (approvato dalla Camera e modificato dal Senato) n. 1797-B | 10 |
| Corte dei conti (Trasmissioni di documenti) .. | 4 | (Sezione 1 – Articolo unico; Articoli del decreto-legge) | 10 |
| Documenti ministeriali (Trasmissioni) | 4 | (Sezione 2 – Modificazioni apportate dalla Camera) | 14 |
| Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali (Trasmissione di un documento) | 5 | (Sezione 3 – Modificazioni apportate dal Senato) | 16 |
| Richieste di parere parlamentare su atti del Governo | 5 | (Sezione 4 – Emendamenti riferiti agli articoli del decreto-legge) | 19 |
| Atti di controllo e di indirizzo | 5 | (Sezione 5 – Emendamento dichiarato inammissibile) | 23 |
| Disegno di legge di conversione (approvato dalla Camera e modificato dal Senato) n. 1756-B | 6 | (Sezione 6 – Parere della I Commissione) . | 23 |
| (Sezione 1 – Articolo unico; Articoli del decreto-legge) | 6 | (Sezione 7 – Parere della V Commissione) . | 24 |
| (Sezione 2 – Modificazioni apportate dalla Camera) | 7 | | |

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

| | PAG. | | PAG. |
|---|------|---|------|
| Disegno di legge S. 787 (approvato dal Senato) n. 2060 | 25 | (Sezione 7 – Articolo 5, annessa tabella n. 5 ed emendamenti) | 44 |
| (Sezione 1 – Articolo unico; Articoli del decreto-legge) | 25 | (Sezione 8 – Articolo 6 ed annessa tabella n. 6) | 47 |
| (Sezione 2 – Emendamento ed articoli aggiuntivi riferiti agli articoli del decreto-legge) | 25 | (Sezione 9 – Articolo 7 ed emendamenti) . | 50 |
| (Sezione 3 – Articoli aggiuntivi dichiarati inammissibili) | 26 | (Sezione 10 – Articolo 8 ed emendamento) . | 51 |
| (Sezione 4 – Parere della I Commissione) . | 27 | (Sezione 11 – Articolo 9 ed annessa tabella n. 9) | 66 |
| (Sezione 5 – Parere della V Commissione) . | 27 | (Sezione 12 – Articolo 10 ed annessa tabella n. 10) | 68 |
| (Sezione 6 – Ordini del giorno) | 27 | (Sezione 13 – Articolo 11) | 71 |
| Disegno di legge S. 700 (approvato dal Senato) n. 1985 | 30 | (Sezione 14 – Articolo 12, annessa tabella n. 12 ed emendamento) | 71 |
| (Sezione 1 – Emendamento dichiarato inammissibile) | 30 | (Sezione 15 – Articolo 13) | 75 |
| (Sezione 2 – Parere della I Commissione) . | 30 | (Sezione 16 – Articolo 14) | 76 |
| (Sezione 3 – Articolo 1) | 32 | (Sezione 17 – Articolo 15) | 76 |
| (Sezione 4 – Articolo 2, annessa tabella n. 2 ed emendamenti) | 32 | (Sezione 18 – Articolo 16) | 77 |
| (Sezione 5 – Articolo 3 ed annessa tabella n. 3) | 39 | (Sezione 19 – Articolo 17) | 77 |
| (Sezione 6 – Articolo 4 ed annessa tabella n. 4) | 42 | (Sezione 20 – Articolo 18, annesse tabelle A e B ed allegati nn. 1 e 2) | 77 |
| | | (Sezione 21 – Articolo 19) | 87 |

COMUNICAZIONI

**Missioni vevoli nella seduta
del 12 dicembre 2001.**

Alemanno, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Berselli, Bianco Gerardo, Biondi, Bonaiuti, Bono, Brancher, Burani Procaccini, Buttiglione, Cicu, Colucci, Contento, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Mastella, Matteoli, Miccichè, Molgora, Mussi, Palumbo, Pescante, Pisanu, Possa, Rivolta, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sgarbi, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tabacci, Tassone, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Alemanno, Aprea, Armani, Baccini, Ballaman, Berselli, Bianco Gerardo, Bonaiuti, Brancher, Burani Procaccini, Buttiglione, Cicu, Contento, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Matteoli, Miccichè, Molgora, Mussi, Palumbo, Pescante, Possa, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sgarbi, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tassone, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante.

Annunzio di proposte di legge.

In data 11 dicembre 2001 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

PERETTI: « Modifica all'articolo 66 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di reddito d'impresa » (2076);

LA GRUA: « Abrogazione dell'articolo 120 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), concernente i requisiti morali per il conseguimento della patente di guida » (2077);

LUSETTI: « Disposizioni in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo » (2078);

SERENA: « Riduzione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto sui prodotti alimentari utilizzati nell'alimentazione dei cani e dei gatti » (2079);

SERENA: « Istituzione di una lotteria finalizzata all'incentivazione del rilascio delle ricevute e degli scontrini fiscali » (2080);

SERENA: « Disposizioni in materia di deducibilità dei contributi volontari effettuati a favore dei partiti politici » (2081);

SERENA: « Modifica all'articolo 128 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in materia di vendita di oggetti di antiquariato » (2082).

Saranno stampate e distribuite.

**Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di

legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

SANTULLI ed altri: « Istituzione della provincia di Aversa » (1779) *Parere delle Commissioni V, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

VI Commissione (Finanze):

SERENA: « Disposizioni per contrastare la deindustrializzazione ed il decadimento industriale » (1017) *Parere delle Commissioni I, V, X (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento) e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

BALLAMAN: « Istituzione di un credito d'imposta a titolo di indennizzo conseguente all'annullamento di ruoli erroneamente formati dall'Amministrazione finanziaria » (1511) *Parere delle Commissioni I e V.*

VII Commissione (Cultura):

ZACCHEO: « Disciplina dello spettacolo viaggiante » (1416) *Parere delle Commissioni I, II, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VIII, IX, X e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

Trasmissioni dalla Corte dei conti.

La Corte dei conti, con lettera in data 7 dicembre 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione con cui la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), per l'esercizio 2000.

Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 34).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla V Commissione (Bilancio).

La Corte dei conti, con lettera in data 7 dicembre 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione con cui la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali (ASSR), per gli esercizi 1999 e 2000.

Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 35).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla XII Commissione (Affari sociali).

Trasmissione dal ministro delle attività produttive.

Il ministro delle attività produttive, con lettera in data 10 dicembre 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, la relazione sull'attività svolta nell'anno 2000 dall'ente nazionale italiano per il turismo (ENIT), con allegati il bilancio di previsione, il conto consuntivo e le piante organiche, riferiti alla medesima annualità.

Questa documentazione sarà trasmessa alla X Commissione (Attività produttive).

Trasmissione dal ministro dell'interno.

Il ministro dell'interno, con lettera in data 12 dicembre 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, la relazione sull'attività svolta e sui

risultati conseguiti dalla Direzione investigativa antimafia relativa al primo semestre 2001, (doc. LXXIV, n. 2).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla II Commissione (Giustizia).

Trasmissione dalla Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.

Il presidente della commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con lettera in data 7 dicembre 2001, ha trasmesso ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera *n*), della legge 12 giugno 1990, n. 146, come sostituito dall'articolo 10 della legge 11 aprile 2000, n. 83, copia del verbale della seduta plenaria della commissione di garanzia del 15 novembre 2001.

Richieste di parere parlamentare su atti del Governo.

Il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 7 dicembre 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto interministeriale

per la ripartizione dei contributi da erogare ad enti operanti nel settore della navigazione marittima ed aerea, per l'anno finanziario 2001. Alla richiesta sono allegati i rendiconti annuali dell'attività svolta dagli enti interessati (66).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla IX Commissione permanente (Trasporti), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 1° gennaio 2002.

Il ministro delle attività produttive, con lettera in data 10 dicembre 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale per la ripartizione dei contributi da erogare ad enti ed organismi, da parte del Ministero delle attività produttive per l'anno finanziario 2001 (67).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla X Commissione permanente (Attività produttive), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 1° gennaio 2002.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 12 OTTOBRE 2001, N. 369, RECANTE MISURE URGENTI PER REPRIMERE E CONTRASTARE IL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO INTERNAZIONALE (APPROVATO DALLA CAMERA E MODIFICATO DAL SENATO) (1756-B)

(A.C. 1756-B - sezione 1)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

1. Il decreto-legge 12 ottobre 2001, n. 369, recante misure urgenti per reprimere e contrastare il finanziamento del terrorismo internazionale, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE
NEL TESTO DEL GOVERNO

ART. 1.

(Comitato di sicurezza finanziaria).

1. In ottemperanza agli obblighi internazionali assunti dall'Italia nella strategia di contrasto alle attività connesse al terrorismo internazionale e al fine di rafforzare l'attività di contrasto nelle materie di cui al presente decreto, è istituito per il periodo di un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, il Comitato di sicurezza finanziaria (CSF), di seguito denominato « Comitato », presieduto dal Direttore generale del Tesoro, o da un suo

delegato, e composto da sette membri. I componenti sono nominati dal Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle designazioni effettuate, rispettivamente, dal Ministro dell'interno, dal Ministro della giustizia, dal Ministro degli affari esteri, dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi. Del Comitato fanno anche parte un dirigente in servizio presso il Ministero dell'economia e delle finanze ed un ufficiale della Guardia di finanza. La durata del Comitato può essere prorogata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare previa conforme delibera del Consiglio dei Ministri.

2. Al Comitato sono trasmessi, in deroga ad ogni disposizione vigente in materia di segreto d'ufficio, i provvedimenti di irrogazione delle sanzioni emessi ai sensi dell'articolo 2 e del decreto-legge 28 settembre 2001, n. 353.

3. Il Comitato, con propria delibera, d'intesa con la Banca d'Italia, individua gli ulteriori dati ed informazioni, acquisiti in base alla vigente normativa sull'antiriciclaggio, sull'usura e sugli intermediari finanziari, che le pubbliche amministrazioni sono obbligate a trasmettere al Comitato stesso. Il Comitato può richiedere ulteriori accertamenti all'Ufficio italiano dei cambi e al Nucleo speciale di polizia valutaria. Ove se ne ravvisi la necessità, può anche richiedere lo sviluppo di eventuali attività informative alla Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68. Il presidente del Comitato può trasmettere dati ed informazioni al Comitato esecutivo per i servizi

di informazione e di sicurezza ed ai direttori dei Servizi per la informazione e la sicurezza, anche ai fini dell'attività di coordinamento spettante al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 ottobre 1977, n. 801.

4. Il Comitato stabilisce i necessari collegamenti con gli organismi che svolgono simili funzioni negli altri Paesi al fine di contribuire al necessario coordinamento internazionale, anche alla luce delle decisioni che verranno assunte in materia dal Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI).

5. La commissione consultiva prevista dall'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, è soppressa.

6. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono apportate le opportune modifiche all'ordinamento interno del Corpo della Guardia di finanza.

ART. 2.

(Disposizioni di carattere sanzionatorio).

1. Sono nulli gli atti compiuti in violazione delle disposizioni recanti il divieto di esportazione di beni e servizi, ovvero recanti il congelamento di capitali e di altre risorse finanziarie, contenute in regolamenti adottati dal Consiglio dell'Unione europea, anche in attuazione di risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

2. Chiunque compie le operazioni vietate ai sensi del comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro non inferiore alla metà del valore accertato dell'operazione stessa e non superiore al doppio del valore medesimo.

3. I soggetti indicati nei regolamenti richiamati al comma 1 sono obbligati a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del tesoro, l'entità dei capitali e delle altre risorse finanziarie oggetto di congelamento entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore

dei regolamenti ovvero, se successiva, dalla data di formazione dei capitali o delle risorse finanziarie. Nel caso di omissione o ritardo della comunicazione, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro non inferiore alla metà del valore dei capitali o delle altre risorse finanziarie e non superiore al doppio del valore medesimo.

4. Per l'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo e per l'irrogazione delle relative sanzioni si applicano le disposizioni del titolo II, capi I e II, del testo unico delle norme in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, e successive modifiche.

ART. 3.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 1756-B – sezione 2)

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA

All'articolo 1:

al comma 1, al primo periodo, le parole: « composto da sette membri » sono sostituite dalle seguenti: « composto da dieci membri »; al secondo periodo, dopo le parole: « Banca d'Italia » sono inserite le seguenti: « , dalla Commissione nazionale per le società e la borsa »; al terzo periodo, le parole: « ed un ufficiale della Guardia di finanza » sono sostituite dalle seguenti: « , un ufficiale della Guardia di finanza, un funzionario o ufficiale in servizio presso la Direzione investigativa antimafia e un ufficiale dell'Arma dei Carabinieri »;

al comma 5, le parole: « decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148 » sono sostituite dalle seguenti: « testo unico delle norme di legge in materia valutaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148 ».

All'articolo 2:

il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore alla metà del valore dell'operazione stessa e non superiore al doppio del valore medesimo »;

al comma 3 il secondo periodo è sostituito dal seguente: « L'omissione o il ritardo della comunicazione, al di fuori delle ipotesi di concorso nelle altre violazioni previste dal presente decreto, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a un terzo e non superiore alla metà dell'importo della sanzione di cui al comma 2 »;

al comma 4, le parole: « testo unico delle norme in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, e successive modifiche » sono sostituite dalle seguenti: « testo unico delle norme di legge in materia valutaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, e successive modificazioni, fatta eccezione per le disposizioni dell'articolo 30 ».

(A.C. 1756-B – sezione 3)

MODIFICAZIONI APPORTATE DAL SENATO

All'articolo 1:

al comma 1, al primo periodo, le parole: « composto da sette membri » sono sostituite dalle seguenti: « composto da undici membri »; al secondo periodo, dopo le

parole: « Banca d'Italia » sono inserite le seguenti: « , dalla Commissione nazionale per le società e la borsa »; al terzo periodo, le parole: « ed un ufficiale della Guardia di finanza » sono sostituite dalle seguenti: « , un ufficiale della Guardia di finanza, un funzionario o ufficiale in servizio presso la Direzione investigativa antimafia, un ufficiale dell'Arma dei Carabinieri e un rappresentante della Direzione nazionale antimafia »;

dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

« 2-bis. Gli enti rappresentati nel Comitato comunicano allo stesso, in deroga ad ogni disposizione vigente in materia di segreto di ufficio, le informazioni riconducibili alle materie di competenza del Comitato.

2-ter. L'autorità giudiziaria trasmette al Comitato ogni informazione ritenuta utile ai fini del presente decreto »;

al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: « all'Ufficio italiano dei cambi », sono inserite le seguenti: « , alla Commissione nazionale per le società e la borsa »; al terzo periodo, dopo le parole: « Ove se ne ravvisi la necessità », sono inserite le seguenti: « per le strette finalità di cui al comma 1 »;

il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. I provvedimenti di irrogazione delle sanzioni previsti dall'articolo 2 del presente decreto sono emessi senza acquisire il parere della Commissione consultiva prevista dall'articolo 32 del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148 ».

All'articolo 2:

il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore

alla metà del valore dell'operazione stessa e non superiore al doppio del valore medesimo »;

al comma 3 il secondo periodo è sostituito dal seguente: « L'omissione o il ritardo della comunicazione, al di fuori delle ipotesi di concorso nelle altre violazioni previste dal presente decreto, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a un terzo e non superiore alla metà dell'importo della sanzione di cui al comma 2 »;

al comma 4, le parole: « testo unico delle norme in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, e successive modifiche » *sono sostituite dalle seguenti:* « testo unico delle norme di legge in materia valutaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, e successive modificazioni, fatta eccezione per le disposizioni dell'articolo 30 ».

Dopo l'articolo 2, è inserito il seguente:

« ART. 2-bis. — (Obliterazione delle banconote denominate in lire). — 1. Dal 1° gennaio al 28 febbraio 2002, le banche e la società per azioni Poste italiane possono obliterare le banconote denominate in lire alle condizioni e nei limiti stabiliti dalla Banca d'Italia, con provvedimento pubblicato preventivamente nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Le banconote obliterate conformemente alle disposizioni di cui al comma 1 sono ammesse al cambio o all'accreditamento in conto in Banca d'Italia solo se presentate da banche o dalla società Poste italiane.

3. Fuori dei casi previsti dal comma 2, a partire dal 1° gennaio 2002 le banconote obliterate ai sensi del comma 1 nonché quelle le cui condizioni non rendano possibile la verifica dell'eventuale obliterazione non sono ammesse al cambio o all'accreditamento in conto.

4. Le banche e gli uffici della società Poste italiane hanno l'obbligo di ritirare dalla circolazione le banconote obliterate e quelle le cui condizioni non rendano possibile la verifica dell'eventuale obliterazione, se presentate da soggetti diversi da quelli indicati nel presente articolo, senza dar corso all'operazione di cambio o accreditalmento in conto richiesta ».

(A.C. 1756-B — sezione 4)

**PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL
TESTO DEL PROVVEDIMENTO**

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 18 OTTOBRE 2001, N. 374, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER CONTRASTARE IL TERRORISMO INTERNAZIONALE (APPROVATO DALLA CAMERA E MODIFICATO DAL SENATO) (1797-B)

(A.C. 1797-B — sezione 1)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

1. Il decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374, recante disposizioni urgenti per contrastare il terrorismo internazionale, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE
NEL TESTO DEL GOVERNO**

ART. 1.

(Associazioni con finalità di terrorismo internazionale).

1. Dopo l'articolo 270-bis del codice penale sono inseriti i seguenti:

« ART. 270-ter. *(Associazioni con finalità di terrorismo internazionale)* 1. Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige, finanzia anche indirettamente associazioni che si propongono il compimento all'estero, o comunque ai danni di uno Stato estero, di un'istituzione o di un organismo internazionale, di atti di violenza su persone o cose, con finalità di terrorismo, è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

2. Chiunque partecipa alle associazioni indicate nel comma 1 è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

ART. 270-quater. *(Assistenza agli associati)* 1. Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270, 270-bis e 270-ter, è punito con la reclusione fino a quattro anni.

2. La pena è aumentata se l'ospitalità, i mezzi di trasporto, gli strumenti di comunicazione sono prestati continuativamente.

3. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto ».

2. All'articolo 1, primo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, dopo le parole: « aggressivi chimici » sono inserite le seguenti: « biologici, radioattivi ».

3. All'articolo 270-bis, primo comma, del codice penale, dopo la parola: « organizza » sono inserite le seguenti: « finanzia anche indirettamente ».

4. All'articolo 270-bis del codice penale, il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni ».

5. All'articolo 313, primo comma, del codice penale, dopo la parola: « 269 » sono inserite le seguenti: « 270-ter e 270-quater con riferimento alle ipotesi di cui all'articolo 270-ter, ».

ART. 2.

(Aggravante del terrorismo internazionale).

1. Dopo il terzo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, è aggiunto il seguente:

« Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando riguarda uno Stato estero, una istituzione od organismo internazionale ».

2. All'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4), del codice di procedura penale, dopo la parola: « terrorismo » sono inserite le seguenti: « anche internazionale ».

3. All'articolo 380, comma 2, lettera i), del codice di procedura penale, dopo la parola: « terrorismo » sono inserite le seguenti: « anche internazionale ».

ART. 3.

(Disposizioni sulle intercettazioni e sulle perquisizioni).

1. Nei procedimenti per i delitti previsti dall'articolo 270-*quater* del codice penale e per i delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 4), del codice di procedura penale, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.

2. All'articolo 25-*bis*, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, dopo le parole: « procedura penale » sono inserite le seguenti: « ovvero ai delitti con finalità di terrorismo internazionale ».

ART. 4.

(Attività sotto copertura).

1. Fermo quanto disposto dall'articolo 51 del codice penale, non sono punibili gli

ufficiali di polizia giudiziaria che nel corso di specifiche operazioni di polizia previamente autorizzate, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti commessi con finalità di terrorismo anche internazionale per cui procedono, anche indirettamente acquistano, ricevono, sostituiscono od occultano denaro, armi, documenti, beni ovvero cose che sono oggetto, prodotto, profitto o mezzo per commettere il reato, o altrimenti ostacolano l'individuazione della provenienza o ne consentono l'impiego.

2. Per le stesse indagini di cui al comma 1, gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria possono utilizzare indicazioni di copertura anche per attivare o entrare in contatto con soggetti e siti nelle reti di comunicazione, informandone il pubblico ministero entro le 48 ore successive all'inizio delle attività.

3. Nei procedimenti per i delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 4), del codice di procedura penale, si applicano le disposizioni dell'articolo 10 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172.

4. Le operazioni indicate nei commi 1 e 2 sono effettuate dagli ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti agli organismi investigativi della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri specializzati nell'attività di contrasto al terrorismo e all'eversione e della Guardia di finanza competenti nelle attività di contrasto al finanziamento del terrorismo anche internazionale.

5. L'esecuzione delle operazioni di cui ai commi 1 e 2 è disposta, secondo l'appartenenza del personale di polizia giudiziaria, dal Capo della Polizia o dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri o della Guardia di finanza per le attribuzioni inerenti ai propri compiti istituzionali, ovvero, per loro delega, rispettivamente dal questore o dal responsabile di livello provinciale dell'organismo di appartenenza, ai quali deve essere data immediata comunicazione dell'esito della operazione.

6. L'organo che dispone l'esecuzione dell'operazione deve dare preventiva co-

municazione al pubblico ministero competente per le indagini, indicando, quando richiesto, anche il nominativo dell'ufficiale di polizia giudiziaria responsabile dell'operazione. Il pubblico ministero deve essere informato altresì dei risultati dell'operazione.

7. Gli ufficiali di polizia giudiziaria possono avvalersi di ausiliari, ai quali si estende la causa di non punibilità di cui al comma 1. Per l'esecuzione delle operazioni può essere autorizzata l'utilizzazione temporanea di beni mobili ed immobili, nonché di documenti di copertura secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e con gli altri Ministri interessati. Con lo stesso decreto sono stabilite le disposizioni per il coordinamento operativo ed informativo delle Forze di polizia, anche in relazione a specifiche esigenze investigative.

ART. 5.

(Intercettazioni preventive).

1. L'articolo 226 delle norme di attuazione, di coordinamento, transitorie e regolamentari, del nuovo codice di procedura penale, approvato con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è sostituito dal seguente:

« ART. 226. *(Intercettazione e controlli sulle comunicazioni a fini di prevenzione).*

1. Il Ministro dell'interno o, su sua delega, i responsabili dei Servizi centrali di cui all'articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, nonché il questore o il comandante provinciale dei Carabinieri e della Guardia di finanza, richiedono al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto in cui si trova il soggetto da sottoporre a controllo ovvero, nel caso non sia determinabile, del distretto in cui sono emerse le esigenze di prevenzione, l'autorizzazione all'intercettazione di comunicazioni o conversazioni, anche per via telematica, quando sia necessario per l'acquisizione di notizie concernenti la

prevenzione di delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4 e 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale. Il Ministro dell'interno può altresì delegare il Direttore della direzione investigativa antimafia limitatamente ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale.

2. Il procuratore della Repubblica, ove ritenga fondati i sospetti che giustificano l'attività di prevenzione, autorizza l'intercettazione per la durata massima di giorni quaranta, prorogabile una sola volta per giorni venti.

3. Delle operazioni svolte e dei contenuti intercettati è redatto verbale sintetico che, unitamente ai supporti utilizzati, è depositato presso il procuratore che ha autorizzato le attività entro cinque giorni dal termine delle stesse. Il procuratore, verificata la conformità delle attività compiute all'autorizzazione, dispone l'immediata distruzione dei supporti e dei verbali.

4. Con le modalità e nei casi di cui ai commi 1 e 3, può essere autorizzato il tracciamento delle comunicazioni telefoniche e telematiche, nonché l'acquisizione dei dati esterni relativi alle comunicazioni telefoniche e telematiche intercorse e l'acquisizione di ogni altra informazione utile in possesso degli operatori di telecomunicazioni.

5. In ogni caso gli elementi acquisiti attraverso le attività preventive non possono essere utilizzati nel procedimento penale ».

2. È abrogata ogni altra disposizione concernente le intercettazioni preventive.

3. Le intercettazioni di comunicazioni telefoniche e telematiche di cui all'articolo 226, come modificato dal comma 1, sono eseguite con impianti installati presso la procura della Repubblica o presso altre idonee strutture individuate dal procuratore che concede l'autorizzazione

ART. 6.

(Intercettazioni di comunicazioni tra presenti).

1. Al comma 3-bis dell'articolo 295 del codice di procedura penale, sono ag-

giunte, in fine, le seguenti parole: « nonché dall'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4, del codice di procedura penale ».

ART. 7.

(Estensione delle disposizioni in tema di misure di prevenzione ai reati di terrorismo).

1. All'articolo 18, primo comma, n. 1), della legge 22 maggio 1975, n. 152, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché alla commissione dei reati con finalità di terrorismo anche internazionale ».

ART. 8.

(Disposizioni sulle prove).

1. Alle norme di attuazione, di coordinamento, transitorie e regolamentari, del nuovo codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 146-bis, comma 1, dopo le parole: « nell'articolo 51, comma 3-bis, » sono inserite le seguenti: « nonché nell'articolo 407, comma 2), lettera a), numero 4 »;

b) all'articolo 147-bis, comma 3, lettera a), dopo le parole: « dall'articolo 51, comma 3-bis », sono inserite le seguenti: « nonché dall'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 4 »;

c) all'articolo 147-bis la lettera c) del comma 3 è sostituita dalla seguente:

« c) quando nell'ambito di un processo per taluno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, o dall'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 4, del codice devono essere esaminate le persone indicate dall'articolo 210 del codice nei cui confronti si procede per uno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3-bis o

dall'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 4, del codice, anche se vi è stata separazione dei procedimenti ».

2. È abrogato l'articolo 6 della legge 7 gennaio 1998, n. 11, come modificato dall'articolo 12 del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 4.

ART. 9.

(Notificazioni).

1. All'articolo 148, comma 2, del codice di procedura penale le parole: « e negli altri casi di assoluta urgenza » sono soppresse.

2. All'articolo 149, comma 1, del codice di procedura penale le parole: « o della polizia giudiziaria » sono soppresse.

ART. 10.

(Collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale ed orientale).

1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'interno, la somma assegnata al capitolo 1249 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per il 2001, ai sensi della legge 26 febbraio 1992, n. 212, concernente collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale e orientale, può essere ripartita, in termini di competenza e di cassa, anche tra gli altri centri di responsabilità amministrativa del Ministero dell'interno.

ART. 11.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 1797-B — sezione 2)**MODIFICAZIONI APPORTATE
DALLA CAMERA***All'articolo 1:*

nella rubrica, la parola: « internazionale » è sostituita dalle seguenti: « anche internazionale »;

il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. L'articolo 270-bis del codice penale è sostituito dal seguente:

“ART. 270-bis. (Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico). Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, una istituzione o un organismo internazionale” »;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Dopo l'articolo 270-bis del codice penale è inserito il seguente:

“ART. 270-ter. (Assistenza agli associati). Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-bis è punito con la reclusione fino a quattro anni.

La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente.

Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto” »;

i commi 3 e 4 sono soppressi;

il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. All'articolo 7, n. 1), del codice penale, dopo le parole: “delitti contro la personalità dello Stato” è aggiunta la seguente: “italiano” »;

dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

« 5-bis. Agli articoli 307, primo comma, e 418, primo comma, del codice penale le parole: “dà rifugio o fornisce il vitto” sono sostituite dalle seguenti: “dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione”.

5-ter. All'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4), del codice di procedura penale le parole: “270-bis, secondo comma,” sono soppresse ».

L'articolo 2 è soppresso.

All'articolo 3:

al comma 1, le parole: « dall'articolo 270-quater » sono sostituite dalle seguenti: « dall'articolo 270-ter »;

al comma 2, le parole: « ai delitti con finalità di terrorismo internazionale » sono sostituite dalle seguenti: « ai delitti con finalità di terrorismo ».

All'articolo 4:

al comma 1, le parole: « operazioni di polizia previamente autorizzate » sono sostituite dalle seguenti: « operazioni di polizia disposte ai sensi del comma 5 » e le parole: « per cui procedono » sono soppresse;

al comma 2, dopo le parole: « pubblico ministero » sono inserite le seguenti: « al più presto e comunque »;

al comma 6, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: « , nonché il nominativo degli eventuali ausiliari impiegati » e il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Il pubblico ministero deve essere informato senza ritardo nel corso della operazione delle modalità e dei soggetti che vi abbiano partecipato, nonché dei risultati della stessa »;

al comma 7, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Con lo stesso decreto sono definite le forme e le modalità per il coordinamento, a fini informativi e operativi, tra gli organismi investigativi di cui al comma 4 ».

All'articolo 5:

al comma 1, all'alinea, le parole: « norme di attuazione, di coordinamento, transitorie e regolamentari, del nuovo codice di procedura penale, approvato » sono sostituite dalle seguenti: « norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate »;

al comma 1, capoverso ART. 226, comma 1, le parole: « di procedura penale », ovunque ricorrano, sono soppresse;

al comma 1, capoverso ART. 226, comma 2, sono aggiunte, in fine, le parole: « , salvo che permangano i presupposti di legge. L'autorizzazione alla prosecuzione delle operazioni è data dal pubblico ministero con decreto motivato, nel quale deve essere dato chiaramente atto dei motivi che rendono necessaria la prosecuzione delle operazioni »;

al comma 1, capoverso ART. 226, comma 5, sono aggiunte, in fine, le parole: « , fatti salvi i fini investigativi. In ogni caso le attività di intercettazione preventiva di cui ai commi precedenti, e le notizie acquisite a seguito delle attività medesime, non possono essere menzionate in atti di indagine né costituire oggetto di deposizione né essere altrimenti divulgate »;

al comma 3, le parole: « articolo 226, come modificato » sono sostituite dalle seguenti: « articolo 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, come sostituito »;

dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

« 3-bis. Chiunque divulga a persone non autorizzate o pubblica, anche solo parzialmente, il contenuto delle intercettazioni di cui all'articolo 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, come sostituito dal comma 1, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

3-ter. Chiunque, nel corso delle operazioni sotto copertura di cui all'articolo 4, indebitamente rivela ovvero divulga i nomi degli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria che effettuano le operazioni stesse, qualora ne derivi pregiudizio per le attività di indagine, è punito con la reclusione fino a cinque anni ».

All'articolo 6:

al comma 1, le parole: « n. 4, del codice di procedura penale » sono sostituite dalle seguenti: « n. 4) ».

All'articolo 8:

al comma 1, all'alinea, le parole: « norme di attuazione, di coordinamento, transitorie e regolamentari del nuovo codice di procedura penale » sono sostituite dalle seguenti: « norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale »;

il comma 2 è soppresso.

All'articolo 9:

dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« 1-bis. All'articolo 148 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

“2-bis. L'autorità giudiziaria può disporre che le notificazioni o gli avvisi ai difensori siano eseguiti con mezzi tecnici idonei. L'ufficio che invia l'atto attesta in calce ad esso di avere trasmesso il testo originale.

2-ter. Nei procedimenti avanti al tribunale per il riesame il giudice può disporre che, in caso di urgenza, le notificazioni siano eseguite dalle sezioni della polizia giudiziaria presso le procure della Repubblica con le medesime modalità di cui al comma 2” »;

dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

« 2-bis. Dopo il comma 2 dell'articolo 677 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

“2-bis. Il condannato, non detenuto, ha l'obbligo, a pena di inammissibilità, di fare la dichiarazione o l'elezione di domicilio con la domanda con la quale chiede una misura alternativa alla detenzione o altro provvedimento attribuito dalla legge alla magistratura di sorveglianza. Il condannato, non detenuto, ha altresì l'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dall'articolo 161”.

2-ter. È abrogato l'articolo 65 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 ».

Dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:

« ART. 10-bis. — (Competenza). — 1. La competenza per i reati di cui al presente decreto è attribuita alla procura della

Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente ».

(A.C. 1797-B — sezione 3)

MODIFICAZIONI APPORTATE DAL SENATO

All'articolo 1:

nella rubrica, la parola: « internazionale » è sostituita dalle seguenti: « anche internazionale »;

il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. L'articolo 270-bis del codice penale è sostituito dal seguente:

“ART. 270-bis. (Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico). Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

La finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza programmati o compiuti sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego” »;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Dopo l'articolo 270-bis del codice penale è inserito il seguente:

“ART. 270-ter. (Assistenza agli associati). Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle

associazioni indicate negli articoli 270 e 270-bis è punito con la reclusione da sei mesi a sei anni.

La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente.

Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto» »;

i commi 3 e 4 sono soppressi;

il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. All'articolo 7, n. 1), del codice penale, dopo le parole: "delitti contro la personalità dello Stato" è aggiunta la seguente: "italiano" »;

dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

« 5-bis. Agli articoli 307, primo comma, e 418, primo comma, del codice penale le parole: "dà rifugio o fornisce il vitto" sono sostituite dalle seguenti: "dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione".

5-ter. Agli articoli 307, secondo comma, e 418, secondo comma, del codice penale le parole: "se il rifugio o il vitto sono prestati" sono sostituite dalle seguenti: "se l'assistenza è prestata".

5-quater. All'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4), del codice di procedura penale le parole: "270-bis, secondo comma," sono soppresses ».

L'articolo 2 è soppresso.

All'articolo 3:

al comma 1, le parole: « dall'articolo 270-quater » sono sostituite dalle seguenti: « dall'articolo 270-ter »;

al comma 2, le parole: « ai delitti con finalità di terrorismo internazionale » sono sostituite dalle seguenti: « ai delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico ».

All'articolo 4:

al comma 1, le parole: « operazioni di polizia previamente autorizzate » sono sostituite dalle seguenti: « operazioni di polizia disposte ai sensi del comma 5 », le parole: « anche internazionale » sono sostituite dalle seguenti: « o di eversione dell'ordine democratico », le parole: « per cui procedono » sono soppresses, la parola: « indirettamente » è sostituita dalle seguenti: « per interposta persona », e dopo la parola: « documenti » è inserita la seguente: « , stupefacenti »;

al comma 2, dopo la parola: « utilizzare » sono inserite le seguenti: « documenti, identità o », e dopo le parole: « pubblico ministero » sono inserite le seguenti: « al più presto e comunque »;

al comma 6, primo periodo, le parole: « quando richiesto » sono sostituite dalle seguenti: « se necessario o se richiesto » e sono aggiunte, in fine, le parole: « , nonché il nominativo degli eventuali ausiliari impiegati »; il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Il pubblico ministero deve comunque essere informato senza ritardo a cura del medesimo organo nel corso della operazione delle modalità e dei soggetti che vi abbiano partecipato, nonché dei risultati della stessa »;

al comma 7, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Con lo stesso decreto sono definite le forme e le modalità per il coordinamento, a fini informativi e operativi, tra gli organismi investigativi di cui al comma 4 ».

All'articolo 5:

al comma 1, all'alinea, le parole: « norme di attuazione, di coordinamento, transitorie e regolamentari, del nuovo codice di procedura penale, approvato » sono sostituite dalle seguenti: « norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate »;

al comma 1, capoverso ART. 226, nella rubrica, dopo la parola: « controlli » è inserita la seguente: « preventivi » e sono soppresse le parole: « a fini di prevenzione »;

al comma 1, capoverso ART. 226, comma 1, dopo la parola: « telematica, » sono inserite le seguenti: « nonché all'intercettazione di comunicazioni o conversazioni tra presenti anche se queste avvengono nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale » e le parole: « di procedura penale », ovunque ricorrano, sono soppresse;

al comma 1, capoverso ART. 226, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Il procuratore della Repubblica, quando la ritenga necessaria per l'attività di prevenzione o di informazione in ordine ai delitti del comma 1, autorizza l'intercettazione per la durata massima di giorni quaranta, prorogabile per periodi successivi di giorni venti ove permangano i presupposti di legge. L'autorizzazione alla prosecuzione delle operazioni è data dal pubblico ministero con decreto motivato, nel quale deve essere dato chiaramente atto dei motivi che rendono necessaria la prosecuzione delle operazioni »;

al comma 1, capoverso ART. 226, comma 5, sono aggiunte, in fine, le parole: « , fatti salvi i fini investigativi. In ogni caso le attività di intercettazione preventiva di cui ai commi precedenti, e le notizie acquisite a seguito delle attività medesime, non possono essere menzionate in atti di indagine né costituire oggetto di deposizione né essere altrimenti divulgate »;

al comma 3, le parole: « articolo 226, come modificato » sono sostituite dalle seguenti: « articolo 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, come sostituito »;

dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

« 3-bis. Chiunque divulga a persone non autorizzate o pubblica, anche solo parzial-

mente, il contenuto delle intercettazioni di cui all'articolo 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, come sostituito dal comma 1, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

3-ter. Chiunque, nel corso delle operazioni sotto copertura di cui all'articolo 4, indebitamente rivela ovvero divulga i nomi degli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria che effettuano le operazioni stesse, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da due a sei anni ».

All'articolo 6:

al comma 1, le parole: « n. 4, del codice di procedura penale » sono sostituite dalle seguenti: « n. 4) ».

All'articolo 8:

al comma 1, all'alinea, le parole: « norme di attuazione, di coordinamento, transitorie e regolamentari del nuovo codice di procedura penale » sono sostituite dalle seguenti: « norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale »;

il comma 2 è soppresso.

L'articolo 9 è sostituito dal seguente:

« ART. 9. — (Notificazioni). — 1. All'articolo 148 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, le parole: « e negli altri casi di assoluta urgenza » sono soppresse;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

2-bis. Nei procedimenti avanti al tribunale per il riesame il giudice può disporre che, in caso di urgenza, le notificazioni siano eseguite dalle sezioni della polizia

giudiziaria presso le procure della Repubblica con le medesime modalità di cui al comma 2” »;

2. All’articolo 149, comma 1, del codice di procedura penale le parole: “o della polizia giudiziaria” sono soppresse ».

All’articolo 10:

al comma 1, le parole: « al capitolo 1249 » *sono sostituite dalle seguenti:* « all’unità previsionale di base 2.1.1.0 (capitolo 1249) », *dopo le parole:* « può essere ripartita » *sono inserite le seguenti:* « ai medesimi fini » *e dopo le parole:* « anche tra » *la parola:* « gli » *è soppressa.*

Dopo l’articolo 10 è inserito il seguente:

« ART. 10-bis. — (Modifiche agli articoli 51 e 328 del codice di procedura penale). — 1. All’articolo 51 del codice di procedura penale dopo il comma 3-ter, è aggiunto il seguente:

“3-quater. Quando si tratta di procedimenti per i delitti consumati o tentati con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico le funzioni indicate nel comma 1, lettera a), sono attribuite all’ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente. Si applicano le disposizioni del comma 3-ter”.

2. All’articolo 328 del codice di procedura penale dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente:

“1-ter. Quando si tratta di procedimenti per i delitti indicati nell’articolo 51, comma 3-quater, le funzioni di giudice per le indagini preliminari sono esercitate, salve specifiche disposizioni di legge, da un magistrato del tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente”.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano solo ai procedimenti iniziati successivamente alla data di entrata in vigore delle disposizioni medesime.

4. Resta fermo quanto stabilito dall’articolo 118-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, e si applicano le disposizioni dell’articolo 4-bis del decreto-legge 7 aprile 2000, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2000, n. 144 ».

(A.C. 1797-B — sezione 4)

EMENDAMENTI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.

(Associazioni con finalità di terrorismo internazionale).

Al comma 1, capoverso Art. 270-bis, al terzo comma, premettere le parole: Ai fini della legge penale,.

1. 4. Fanfani.

Al comma 1, capoverso Art. 270-bis, terzo comma, sostituire le parole da: La finalità *fino a:* compiuti *con le seguenti:* Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorrere anche quando gli atti di violenza.

* **1. 1. Kessler, Bonito.**

(Approvato)

Al comma 1, capoverso Art. 270-bis, terzo comma, sostituire le parole da: La finalità *fino a:* compiuti *con le seguenti:* Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza.

* **1. 10. Vitali, Ghedini, Lussana.**

(Approvato)

Al comma 1, capoverso Art. 270-bis, terzo comma, sopprimere le parole: programmati o compiuti.

**** 1. 3.** Fanfani.

Al comma 1, capoverso Art. 270-ter, terzo comma, sopprimere le parole: programmati o compiuti.

**** 1. 11.** Lussana.

Al comma 1, capoverso Art. 270-bis, terzo comma, sopprimere le parole: programmati o.

1. 5. Pisapia, Buemi, Mascia.

Al comma 1, capoverso Art. 270-ter, primo comma, sostituire le parole: da sei mesi a sei anni con le seguenti: fino a quattro anni.

*** 1. 2.** Kessler, Bonito.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso Art. 270-ter, primo comma, sostituire le parole: da sei mesi a sei anni con le seguenti: fino a quattro anni.

*** 1. 8.** Pisapia, Buemi, Mascia.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso articolo 270-ter, primo comma, sostituire le parole: da sei mesi a sei anni con le seguenti: fino a quattro anni.

*** 1. 9.** Vitali, Ghedini, Lussana.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso articolo 270-ter, primo comma, sostituire le parole da: sei mesi a sei anni con le seguenti: fino a tre anni.

1. 7. Pisapia, Buemi, Mascia.

Al comma 1, capoverso articolo 270-ter, primo comma, sostituire le parole da: a sei anni con le seguenti: a quattro anni.

1. 6. Fanfani.

ART. 3.

(Disposizioni sulle intercettazioni e sulle perquisizioni).

Al comma 2, sopprimere le parole: o di eversione dell'ordine democratico.

*** 3. 1.** Vitali, Ghedini, Lussana.

(Approvato)

Al comma 2, sopprimere le parole: o di eversione dell'ordine democratico.

*** 3. 2.** Fanfani.

(Approvato)

Al comma 2, sopprimere le parole: o di eversione dell'ordine democratico.

*** 3. 3.** Pistone.

(Approvato)

Al comma 2, sopprimere le parole: o di eversione dell'ordine democratico.

*** 3. 4.** Kessler, Bonito.

(Approvato)

Al comma 2, sopprimere le parole: o di eversione dell'ordine democratico.

*** 3. 5.** Lussana.

(Approvato)

ART. 4.

(Attività sotto copertura).

Al comma 1, sopprimere le parole: o di eversione dell'ordine democratico.

* 4. 1. Kessler, Bonito.

(Approvato)

Al comma 1, sopprimere le parole: o di eversione dell'ordine democratico.

* 4. 2. Vitali, Ghedini, Lussana.

(Approvato)

Al comma 1, sopprimere le parole: o di eversione dell'ordine democratico.

* 4. 7. Lussana.

(Approvato)

Al comma 1, sostituire le parole: o di eversione dell'ordine democratico anche per interposta persona con le seguenti: anche internazionale, anche direttamente.

4. 3. Fanfani.

Al comma 1, sopprimere le parole: stupefacenti.

4. 4. Pisapia, Buemi, Mascia.

Al comma 6, primo periodo, sopprimere le parole: se necessario o se richiesto.

4. 5. Pisapia, Buemi, Mascia.

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: se necessario o se richiesto con le seguenti: quando richiesto.

4. 6. Fanfani.

ART. 5.

(Intercettazioni preventive).

Al comma 1, capoverso Art. 226, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: anche se queste avvengono nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale.

5. 4. Pisapia, Buemi, Mascia.

Al comma 1, capoverso Art. 226, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai soggetti indicati nell'articolo 200 del codice di procedura penale.

5. 5. Pisapia, Buemi, Mascia.

Al comma 1, capoverso Art. 226, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: quando la ritenga necessaria per l'attività di prevenzione o di informazione in ordine ai delitti del comma 1 con le seguenti: qualora vi siano elementi investigativi che giustificano l'attività di prevenzione e lo ritenga necessario.

5. 3. Pisapia, Buemi, Mascia.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso Art. 226, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: quando la ritenga necessaria per l'attività di prevenzione o di informazione in ordine ai delitti del comma 1 con le seguenti: qualora vi siano elementi concreti che giustificano l'attività di prevenzione e lo ritenga necessario.

5. 2. Pisapia, Buemi, Mascia.

Al comma 1, capoverso Art. 226, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: quando la ritenga necessaria per l'attività di prevenzione o di informazione in ordine ai delitti del comma 1 con le seguenti: qualora vi siano elementi di fatto che

giustificchino l'attività di prevenzione e lo ritenga necessario.

5. 1. Pisapia, Buemi, Mascia.

Al comma 3-ter, sostituire le parole da: salvo che il fatto costituisca fino alla fine del comma, con le seguenti: qualora derivi un pregiudizio per le attività di indagine è punito con la reclusione fino a cinque anni.

***5. 6.** Kessler, Bonito.

Al comma 3-ter, sostituire le parole da: salvo che il fatto costituisca fino alla fine del comma, con le seguenti: qualora derivi un pregiudizio per le attività di indagine è punito con la reclusione fino a cinque anni.

*** 5. 7.** Vitali, Ghedini, Lussana.

ART. 9.

(Notificazioni).

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'articolo 148, comma 2, del codice di procedura penale le parole: « e negli altri casi di assoluta urgenza » sono soppresse.

9. 3. Fanfani.

Al comma 1, lettera b), al capoverso 2-bis, premettere il seguente:

02.bis. L'autorità giudiziaria può disporre che le notificazioni o gli avvisi ai difensori siano eseguiti con mezzi tecnici idonei. L'ufficio che invia l'atto attesta in calce ad esso di aver trasmesso il testo originale.

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. È abrogato l'articolo 65 delle norme di attuazione, di coordinamento e

transitorie, del codice di procedura penale, approvato con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

*** 9. 1.** Kessler, Bonito.

(Approvato)

Al comma 1, lettera b), al capoverso 2-bis, premettere il seguente:

02. bis. L'autorità giudiziaria può disporre che le notificazioni o gli avvisi ai difensori siano eseguiti con mezzi tecnici idonei. L'ufficio che invia l'atto attesta in calce ad esso di aver trasmesso il testo originale.

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. È abrogato l'articolo 65 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, del codice di procedura penale, approvato con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

*** 9. 5.** Vitali, Ghedini.

(Approvato)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Dopo il secondo comma dell'articolo 677 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente comma: « Il condannato, non detenuto, ha l'obbligo, a pena di inammissibilità, di fare la dichiarazione o l'elezione di domicilio con la domanda con la quale chiede una misura alternativa alla detenzione o altro provvedimento attribuito dalla legge alla magistratura di sorveglianza. Il condannato, non detenuto, ha altresì l'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dall'articolo 161 ».

**** 9. 2.** Kessler, Bonito.

(Approvato)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Dopo il secondo comma dell'articolo 677 del codice di procedura penale e aggiunto il seguente comma: « Il condannato, non detenuto, ha l'obbligo, a pena di inammissibilità, di fare la dichiarazione o l'elezione di domicilio con la domanda con la quale chiede una misura alternativa alla detenzione o altro provvedimento attribuito dalla legge alla magistratura di sorveglianza. Il condannato, non detenuto, ha altresì l'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dall'articolo 161 ».

** 9. 6. Vitali, Ghedini.

(Approvato)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. È abrogato l'articolo 65 delle norme di attuazione, di coordinamento e transizione del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

9. 4. Pisapia, Buemi, Mascia.

ART. 10.

(Collaborazione con i paesi dell'Europa centrale ed orientale).

Al comma 1, sostituire le parole: all'unità previsionale di base 2.1.1.0 (capitolo 1249) con le seguenti: al capitolo 1249.

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: ai medesimi fini, in termini di competenza e di cassa anche tra con le seguenti: , in termini di competenza e di cassa, anche tra gli.

10. 1. Fanfani.

Al comma 1, capoverso 3-quater, sopprimere le parole: o di eversione dell'ordine democratico.

* 10-bis. 1. Pistone.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso 3-quater, sopprimere le parole: o di eversione dell'ordine democratico.

* 10-bis. 2. Fanfani.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso 3-quater, sopprimere le parole: o di eversione dell'ordine democratico.

* 10-bis. 3. Vitali, Ghedini.

(Approvato)

(A.C. 1797-B – sezione 5)

EMENDAMENTO DICHIARATO INAMMISSIBILE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Al comma 1, capoverso Art. 226, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai soggetti indicati nell'articolo 200 del codice di procedura penale.

5. 5. Pisapia, Buemi, Mascia.

(A.C. 1797-B – sezione 6)

PARERE DELLA I COMMISSIONE
SUGLI EMENDAMENTI PRESENTATI

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione, ha adottato, in data odierna, la seguente decisione:

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 1797-B - sezione 7)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL
TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SUGLI
EMENDAMENTI PRESENTATI

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

**DISEGNO DI LEGGE S. 787 — CONVERSIONE IN LEGGE DEL
DECRETO-LEGGE 26 OTTOBRE 2001, N. 390, RECANTE PRO-
ROGA DELL'EFFICACIA DEI DECRETI DI OCCUPAZIONE D'UR-
GENZA DELLE AREE DESTINATE AL PROGRAMMA DI RICO-
STRUZIONE DI CUI AL TITOLO VIII DELLA LEGGE 14 MAGGIO
1981, N. 219 (APPROVATO DAL SENATO) (2060)**

(A.C. 2060 — sezione 1)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI
LEGGE DI CONVERSIONE SUL TESTO
DELLA COMMISSIONE IDENTICO A
QUELLO APPROVATO DAL SENATO

1. È convertito in legge il decreto-legge 26 ottobre 2001, n. 390, recante proroga dell'efficacia dei decreti di occupazione d'urgenza delle aree destinate al programma di ricostruzione di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE
NEL TESTO DEL GOVERNO**

ART. 1.

1. I termini di efficacia dei decreti di occupazione d'urgenza emanati per la realizzazione degli interventi di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, protratti di due anni ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 354, sono ulteriormente prorogati di un anno con scadenza improrogabile al 30 ottobre 2002.

ART. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 2060 — sezione 2)

**EMENDAMENTO ED ARTICOLI AG-
GIUNTIVI RIFERITI AGLI ARTICOLI
DEL DECRETO-LEGGE**

ART. 1.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. Le proroghe dei termini di scadenza delle occupazioni di urgenza verificatesi nelle province di Avellino, Potenza e Salerno in seguito al sisma del 23 novembre 1980 di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219, stabilite dall'articolo 1, comma 5-bis, del decreto-legge 22 dicembre 1984, n. 901, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1985, n. 42, dall'articolo 6 della legge 18 aprile 1984, n. 80, dall'articolo 1 del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 48, convertito dalla legge 18 aprile 1986, n. 50, dall'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47, dall'articolo 1 del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1988, n. 12, e dall'articolo 22 della legge 20 maggio 1991, n. 158, coordinate fra di loro nelle

scadenze, si intendono riferite anche ai procedimenti espropriativi in corso alle scadenze previste nelle singole leggi e si intendono efficaci anche in assenza di atti dichiarativi delle amministrazioni procedenti.

1. 1. Alberta De Simone, Brusco, Lettieri.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. — 1. Il Commissario straordinario di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1997 e successivi decreti, incaricato della gestione del contenzioso ai sensi della legge 17 maggio 1999, n. 144, in relazione agli interventi ai sensi del titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, è autorizzato alla contrazione di un mutuo anche per il pagamento o il rimborso a comuni ed altri soggetti, già subentrati nella titolarità degli alloggi e delle opere, delle somme dagli stessi dovute per controversie aventi titolo in eventi verificatisi antecedentemente al trasferimento delle opere stesse, senza che ciò implichi subentro nella legittimazione passiva nelle controversie medesime e fatto salvo, ove ne ricorrano le condizioni, il tentativo di transazione delle controversie, ai sensi dell'articolo 42 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e del decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 354.

2. Allo scopo è autorizzato il limite d'impegno ventennale di euro 30.987.413,95 a decorrere dall'anno 2001.

1. 01. Marone.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. — 1. In relazione ai procedimenti arbitrali aventi ad oggetto controversie che trovano fondamento nel titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, resta ferma la legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri anche per le domande proposte dopo il termine di cui all'articolo 15, comma 1, primo periodo, del decreto-legge

29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74.

1. 02. Marone, Ranieri, Roberto Barbieri, Cennamo, Siniscalchi.

(A.C. 2060 — sezione 3)

ARTICOLI AGGIUNTIVI DICHIARATI INAMMISSIBILI NEL CORSO DELLA SEDUTA

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. — 1. Il Commissario straordinario di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1997 e successivi decreti, incaricato della gestione del contenzioso ai sensi della legge 17 maggio 1999, n. 144, in relazione agli interventi ai sensi del titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, è autorizzato alla contrazione di un mutuo anche per il pagamento o il rimborso a comuni ed altri soggetti, già subentrati nella titolarità degli alloggi e delle opere, delle somme dagli stessi dovute per controversie aventi titolo in eventi verificatisi antecedentemente al trasferimento delle opere stesse, senza che ciò implichi subentro nella legittimazione passiva nelle controversie medesime e fatto salvo, ove ne ricorrano le condizioni, il tentativo di transazione delle controversie, ai sensi dell'articolo 42 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e del decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 354.

2. Allo scopo è autorizzato il limite d'impegno ventennale di euro 30.987.413,95 a decorrere dall'anno 2001.

1. 01. Marone.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. — 1. In relazione ai procedimenti arbitrali aventi ad oggetto controversie che trovano fondamento nel titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, resta ferma la legittimazione pas-

siva della Presidenza del Consiglio dei Ministri anche per le domande proposte dopo il termine di cui all'articolo 15, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74.

- 1. 02.** Marone, Ranieri, Roberto Barbieri, Cennamo, Siniscalchi.

(A.C. 2060 — sezione 4)

PARERE DELLA I COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI PRESENTATI

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione, ha adottato, in data odierna, la seguente decisione:

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 2060 — sezione 5)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SUGLI EMENDAMENTI PRESENTATI

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea;

PARERE CONTRARIO

sull'emendamento 1.1 Alberta De Simone e sugli articoli aggiuntivi 1.01. e 1.02 Marone, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, privi di copertura finanziaria.

(A.C. 2060 — sezione 6)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

considerato che:

il piano di ricostruzione post terremoto di Napoli prevede la costruzione di ventimila alloggi con le relative infrastrutture nell'area metropolitana;

sono insorti contenziosi con le imprese ed oneri aggiuntivi per la manutenzione straordinaria degli alloggi lasciati all'incuria e distrutti da atti di vandalismo;

la legge n. 448 del 1998, destinava 1.500 miliardi per dirimere il contenzioso;

il decreto-legge n. 244 del 1995, convertito con modificazioni dalla legge n. 341 del 1995, trasferiva le opere agli enti destinatari nello stato in cui si trovavano, e che a tale previsione non si è ancora adempiuto;

preso atto che il presidente della regione Antonio Bassolino ha annunciato la destinazione di cinque miliardi destinati alla costruzione di una moschea a Napoli

impegna il Governo

nel rispetto dell'autonomia prevista dalla Costituzione, a manifestare al presidente della regione l'opportunità che i fondi destinati alla moschea vengano invece destinati al completamento dei predetti alloggi e alla definizione dei contenziosi onde poter migliorare la grave situazione abitativa che, dopo 20 anni, affligge moltissimi cittadini napoletani.

9/2060/1. Polledri, Bricolo, Parolo, Vascón, Didonè, Guido Rossi, Rizzi, De Luca, Mussolini.

La Camera,

esaminato il decreto-legge, recante proroga dell'efficacia dei decreti di occu-

pazione d'urgenza delle aree destinate al programma di ricostruzione di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219;

considerato che il titolo VIII della citata legge n. 219 del 1981 riguarda la realizzazione di un programma straordinario di ventimila alloggi di edilizia pubblica nell'area metropolitana di Napoli, il cui trasferimento agli enti destinatari è ancora in corso di completamento;

tenuto conto che dal dibattito e dalle audizioni svoltisi in XIII Commissione del Senato è emerso che tutti gli alloggi costruiti, circa novemila a Napoli e 8.500 in provincia, sono regolarmente abitati da circa 8-10 anni, ad eccezione di cento realizzati nel comune di Istriano e messi a disposizione dalla regione Campania a seguito dell'alluvione del fiume Sarno;

tenuto conto altresì che la totalità dei predetti alloggi risulterebbero non accatastati e privi del certificato di abitabilità;

impegna il Governo

a presentare, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, una relazione al Parlamento specificando i criteri delle assegnazioni, l'elenco dei beneficiari ed a quale titolo gli stessi occupino attualmente gli alloggi di cui in premessa.

9/2060/2. Gibelli, Parolo, Guido Rossi, Ercole.

La Camera,

esaminato il decreto-legge 26 ottobre 2001, n. 390, recante proroga dell'efficacia dei decreti di occupazione d'urgenza delle aree destinate al programma di ricostruzione di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219;

considerata la particolare situazione di emergenza in cui versa un'altra zona del paese in corso di ricostruzione, ossia quella della Valtellina e dei territori adiacenti colpiti dagli eventi calamitosi del 1987;

tenuto conto che la legge per la Valtellina, n. 102 del 1990, ha stanziato 260 miliardi di lire per la concessione di mutui agevolati alle imprese, stabilendo il periodo dal 15 luglio 1987 al 31 dicembre 1994 entro cui dovevano essere accessi i mutui da parte delle imprese stesse;

tenuto conto altresì che nonostante la legge per la Valtellina risalga al 1990, la stessa non ha avuto attuazione prima del 1994, le graduatorie delle imprese beneficiarie (n. 1.500 imprese) sono state definite a fine '94 e, addirittura, alcune imprese hanno saputo di essere beneficiarie soltanto nell'anno 2000;

valutata l'urgente necessità di una proroga ai fini dell'attuazione degli investimenti da parte delle imprese, nell'ambito delle risorse già stanziare pari a 260 miliardi di lire;

impegna il Governo

a rendere ammissibile la concessione di finanziamenti agevolati da parte degli istituti di credito alle imprese della Valtellina e delle zone adiacenti colpite dagli eventi calamitosi del 1987, prorogando il termine di riferimento per la realizzazione dei relativi investimenti e tenendo in considerazione tutto l'arco di tempo in cui si sviluppa l'intervento dello Stato sui territori danneggiati, stabilito dalla legge n. 388 del 2000 fino al 31 dicembre 2002.

9/2060/3. (*Testo così modificato nel corso della seduta*) Parolo, Cè, Gibelli, Guido Rossi, Ercole, Caparini.

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 390 del 2001, che prevede una proroga dei termini per il programma di ricostruzione edilizia nell'area metropolitana di Napoli,

vista la necessità che, nel porre in essere una proroga dei termini per le occupazioni di urgenza delle aree destinate al programma di ricostruzione di cui

al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, si ponga altresì attenzione alle questioni connesse a quanto previsto dalle diverse e successive disposizioni legislative di proroga delle occupazioni d'urgenza, che si sono rese necessarie nell'interesse di tutta l'area colpita dal sisma in seguito al quale è intervenuta la predetta legge n. 219 del 1981;

evidenziata l'opportunità che le proroghe dei termini di scadenza delle occupazioni d'urgenza si intendano riferite anche ai procedimenti espropriativi in corso alle scadenze previste dai singoli interventi legislativi che hanno riguardato le zone interessate dal predetto evento sismico e si intendano efficaci senza la necessità di appositi atti dichiarativi da parte delle amministrazioni procedenti;

tenuto conto della peculiarità dei casi di ricostruzione dei territori colpiti da eventi calamitosi;

impegna il Governo:

a) ad assumere ogni opportuna iniziativa al fine di prevedere una proroga dei termini per il completamento delle procedure di espropriazione di tutte le

aree destinate alla ricostruzione dei territori colpiti da eventi calamitosi che si sono verificati sul territorio nazionale, fino al 30 ottobre 2002, data ultima per la conclusione del programma di ricostruzione edilizia nell'area metropolitana di Napoli, ai sensi del decreto-legge in corso di esame;

b) ad assicurare in particolare anche mediante l'eventuale adozione di atti di propria competenza, che le proroghe dei termini di scadenza delle occupazioni di urgenza, stabilite dall'articolo 5 della legge n. 385 del 1980, dall'articolo 1, comma 5-*bis*, del decreto-legge n. 901 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 42 del 1985, dall'articolo 6 della legge n. 80 del 1984, dall'articolo 1 del decreto-legge n. 48 del 1986, convertito dalla legge n. 50 del 1986, dall'articolo 14, comma 2, del decreto-legge n. 534 del 1987, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 47 del 1988, dall'articolo 1 del decreto-legge n. 474 del 1987 e dall'articolo 22 della legge n. 158 del 1991, si intendano riferite anche alle procedure di urgenza in corso alle scadenze previste dalle singole leggi.

9/2060/4. Brusco.

**DISEGNO DI LEGGE: S. 700 — BILANCIO DI PREVISIONE
DELLO STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 2002 E BILANCIO
PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2002-2004 (APPROVATO
DAL SENATO) (1985)**

(A.C. 1985 — sezione 1)

EMENDAMENTO DICHIARATO INAMMISSIBILE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Alla tabella n. 5, stato di previsione del Ministero della giustizia, alle unità previsionali sotto elencate, apportare le seguenti variazioni:

1.1.1.0 Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del ministro — Funzionamento:

CP: — 4.000.000;

CS: — 4.000.000.

2.1.2.1 — Affari di giustizia — Spese di giustizia:

CP: + 4.000.000;

CS: + 4.000.000.

Tab. 5. 3. (ex 1985/II/Tab. 5.1.) Siniscalchi, Bonito, Finocchiaro, Kessler, Leoni, Carboni, Lucidi.

(A.C. 1985 — sezione 2)

PARERE DELLA I COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI PRESENTATI

La I Commissione Affari costituzionali, ha adottato, in data odierna, la seguente decisione:

esaminati il disegno di legge finanziaria 2002, C. 1984/A, e il disegno di legge

di bilancio per l'anno 2002 e pluriennale 2002-2004, C. 1985/A e relative note di variazione, nel testo elaborato dalla Commissione bilancio nel corso dell'esame in sede referente;

considerato che il disegno di legge finanziaria 2002 interviene sul complesso dei rapporti tra lo Stato e le autonomie territoriali interessando in particolare l'ambito delle competenze legislative, regolamentari e amministrative delle regioni e degli enti locali nonché l'autonomia finanziaria delle stesse regioni e degli enti locali;

considerato che tali disegni di legge sono stati adottati precedentemente all'entrata in vigore della legge costituzionale n. 3 del 2001, recante disposizioni di modifica del titolo V della parte seconda della Costituzione;

ritenuto che l'attuazione delle nuove disposizioni costituzionali richiede un complesso ed articolato intervento legislativo sia da parte dello Stato sia da parte delle regioni che non può che essere realizzato gradualmente e, quanto più possibile, sulla base di opportuni raccordi tra i diversi soggetti istituzionali interessati;

considerato che il primo comma dell'articolo 117 della Costituzione richiama i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario come limiti che si impongono sia alla legislazione statale sia a quella regionale;

ritenuto che la legge finanziaria appare essere sede idonea per la definizione

del quadro complessivo entro il quale va disciplinata l'azione dei diversi livelli di governo per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica finalizzati anche al rispetto degli impegni finanziari assunti in sede europea;

considerato che anche alla luce del nuovo assetto costituzionale sembra potersi attribuire alla legge finanziaria la definizione degli obiettivi quantitativi di finanza pubblica indicati dalle politiche di stabilità;

rilevato che ai sensi del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione « l'armonizzazione dei bilanci pubblici ed il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario » rientra tra le materie di legislazione concorrente, per le quali la potestà legislativa spetta alle regioni, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali che è riservata allo Stato;

ritenuto che per valutare la forma nella quale devono essere espressi tali principi fondamentali occorre considerare che il « coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario » non costituisce un ambito materiale quanto piuttosto una finalità assegnata alla legislazione statale;

ritenuto che il raggiungimento di tale finalità possa rendere necessaria anche la formulazione dei principi fondamentali da parte della legge statale sotto forma di regole direttamente prescrittive, anche al fine di evitare la mancanza di discipline immediatamente applicabili, in particolare in questa fase di prima attuazione delle nuove norme costituzionali;

considerato che in attesa che sia data attuazione al nuovo dettato costituzionale, attraverso la definizione dei principi di coordinamento della finanza pubblica (statale, regionale e degli enti locali) e del sistema tributario, associando l'autonomia di spesa con quella impositiva, non appare possibile valutare compiutamente la rispondenza al nuovo quadro costituzionale di specifici interventi di carattere pun-

tuale, quali ad esempio quelli volti a modificare singole disposizioni legislative statali vigenti in materia di finanza degli enti territoriali o in materia di tributi locali;

ritenuto che i singoli interventi finanziari in favore di enti territoriali previsti nel disegno di legge finanziaria possono trovare fondamento costituzionale nell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione che consente allo Stato di destinare risorse aggiuntive e di effettuare interventi speciali in favore di determinati comuni, province, città metropolitane e regioni con finalità di sviluppo e di riequilibrio socio-economico;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

le disposizioni recate dall'articolo 8 appaiono non pienamente conformi al principio dell'autonomia tributaria riconosciuta ai comuni dal nuovo testo dell'articolo 119 della Costituzione, nonché al riconoscimento della potestà regolamentare dei comuni già prevista in materia di tributi locali dalla legislazione vigente, e sancita in via generale dal sesto comma dell'articolo 117 della Costituzione in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite;

all'articolo 23, comma 1, considerato che il nuovo articolo 117, sesto comma, della Costituzione prevede che la potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, appare necessario chiarire che i regolamenti governativi ivi previsti al fine di disporre la trasformazione, la fusione, l'accorpamento o la soppressione degli enti pubblici, delle agenzie o di altri organismi finanziari direttamente o indirettamente a carico del bilancio dello Stato o di altri enti pubblici possono essere adottati per gli enti pubblici, le agenzie e altri organismi statali, essendo prevista solo per la disciplina di

questi ultimi una potestà legislativa esclusiva dello Stato e, dunque, una potestà regolamentare del Governo;

all'articolo 26, al fine di verificare se la potestà regolamentare del Governo in esso prevista sia conforme alle previsioni del sesto comma dell'articolo 117 della Costituzione, si segnala la necessità di stabilire se l'intervento da esso recato — che prevede forme di gestione da parte di soggetti non statali dei servizi finalizzati al miglioramento della fruizione di beni culturali di proprietà dello Stato — sia prevalentemente riconducibile alla funzione di tutela dei beni culturali, la cui disciplina in base alla lettera s) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione è affidata esclusivamente alla potestà legislativa statale, ovvero a quella della valorizzazione dei beni culturali che il terzo comma del medesimo articolo 117 attribuisce alla competenza legislativa concorrente;

all'articolo 34, comma 2, appare necessario specificare che l'emissione dei titoli obbligazionari e la contrazione dei mutui da parte degli enti di cui al comma 1 del medesimo articolo è ammessa esclusivamente per il finanziamento di spese di investimento ai sensi del nuovo articolo 119, ultimo comma della Costituzione.

La I Commissione affari costituzionali esaminati altresì gli emendamenti presentati all'Assemblea al disegno di legge finanziaria 2002, C. 1984/A, e al disegno di legge di bilancio per l'anno 2002 e di bilancio pluriennale 2002-2004, C. 1985/A e relative note di variazione;

esprime

PARERE CONTRARIO

sui seguenti emendamenti e articoli aggiuntivi al disegno di legge finanziaria 2002, C. 1984/A:

6.0.1 Molinari;

16. 19* Sgobio e 16. 20* Bressa;

16. 109 Alberto Giorgetti;

16. 104 Giuseppe Drago, 16. 103 Giuseppe Drago e 16. 122 Alberto Giorgetti;

16. 01 Giuseppe Drago e 16. 02 Piscitello.

ed esprime:

PARERE FAVOREVOLE

sui restanti emendamenti e articoli aggiuntivi al disegno di legge finanziaria 2002, c. 1984/A nonché sugli emendamenti al disegno di legge di bilancio per l'anno 2002 e pluriennale 2002-2004, C. 1985/A e relative note di variazione.

(A.C. 1985 — sezione 3)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

(Stato di previsione dell'entrata e disposizioni relative).

1. L'ammontare delle entrate previste per l'anno finanziario 2002, relative a imposte, tasse, contributi di ogni specie e ogni altro provento, accertate, riscosse e versate nelle casse dello Stato, in virtù di leggi, decreti, regolamenti e di ogni altro titolo, risulta dall'annesso stato di previsione dell'entrata (Tabella n. 1).

(A.C. 1985 — sezione 4)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE ED ANNESSA TABELLA N. 2 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 2.

(Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'eco-

nomia e delle finanze, per l'anno finanziario 2002, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 2). Per l'anno 2002 è confermata la competenza gestionale degli Uffici a cui afferiscono gli stanziamenti concernenti la gestione transitoria delle spese già attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri; le competenze relative all'attività di controllo della predetta gestione sono esercitate dall'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle varie amministrazioni statali i fondi da ripartire di pertinenza del centro di responsabilità « Ragioneria generale dello Stato » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002. Il Ministro dell'economia e delle finanze è, altresì, autorizzato ad apportare, con propri decreti, ai bilanci delle aziende autonome le variazioni connesse con le ripartizioni di cui al presente comma.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e della difesa, è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento alle unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2002, dello specifico stanziamento iscritto, per competenza e cassa, nell'ambito dell'unità previsionale di base « Ente nazionale di assistenza al volo » (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità « Tesoro » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione all'effettivo fabbisogno dipendente dal trasferimento dal predetto Ministero della difesa all'« Ente nazionale di assistenza al volo », delle funzioni previste dagli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145, e successive modificazioni.

4. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie, è stabilito in 35.000 milioni di euro.

5. I limiti di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, concernente gli impegni assumibili dall'Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero (SACE) ai sensi dell'articolo 6, comma 2, dello stesso decreto legislativo per le garanzie di durata sino a ventiquattro mesi e superiori a tale durata, sono fissati per l'anno finanziario 2002 in 5.164.568.991 di euro ciascuno.

6. Il SACE è altresì autorizzato, per l'anno finanziario 2002, a rilasciare garanzie entro una quota massima del 10 per cento di ciascuno dei limiti indicati al comma 5.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento ad altre unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002 delle somme iscritte, per competenza e cassa, nell'ambito della unità previsionale di base « Interessi sui titoli del debito pubblico » (oneri del debito pubblico) di pertinenza del centro di responsabilità « Tesoro » del medesimo stato di previsione in relazione agli oneri connessi alle operazioni di ricorso al mercato.

8. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 9-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, inseriti nelle unità previsionali di base « Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine » e « Altri fondi di riserva » (oneri comuni) e « Fondo per la riassegnazione dei residui passivi perenti di spesa in conto capitale » (investimenti), di pertinenza del centro di responsabilità « Ragioneria generale dello Stato » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabiliti, rispettivamente, in euro 1.923.801.949, 619.748.279, 516.456.900, 2.737.221.565 e 10.329.137.982.

9. Per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

10. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare in applicazione del disposto dell'articolo 12, primo e secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono iscritte, nell'ambito delle unità previsionali di base di pertinenza dei centri di responsabilità delle Amministrazioni interessate le spese descritte, rispettivamente, negli elenchi nn. 2 e 3, annessi allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

11. Le spese per le quali può esercitarsi la facoltà prevista dall'articolo 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono indicate nell'elenco n. 4, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

12. Gli importi di compensazione monetaria riscossi negli scambi fra gli Stati membri dell'Unione europea sono versati nell'ambito dell'unità previsionale di base « Accisa e imposta erariale di consumo su altri prodotti » (Entrate derivanti dall'attività di accertamento e controllo) dello stato di previsione dell'entrata. Corrispondentemente la spesa per contributi da corrispondere all'Unione europea in applicazione del regime delle « risorse proprie » (decisione del Consiglio delle Comunità europee del 21 aprile 1970) nonché per importi di compensazione monetaria, è imputata nell'ambito dell'unità previsionale di base « Risorse proprie Unione europea » (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità « Ragioneria generale dello Stato » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, sul conto di tesoreria denominato: « Ministero del tesoro — FEOGA, Sezione garanzia ».

13. Gli importi di compensazione monetaria accertati nei mesi di novembre e dicembre 2001 sono riferiti alla competenza dell'anno 2002 ai fini della correlativa spesa da imputare nell'ambito dell'unità previsionale di base sopra richiamata « Risorse proprie Unione europea » (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità « Ragioneria generale dello Stato » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

14. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa, per la ripartizione tra le Amministrazioni competenti del fondo iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base « Aree depresse » (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità « Ragioneria generale dello Stato » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002.

15. Le somme di pertinenza del centro di responsabilità « Ragioneria generale dello Stato » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, relative ai seguenti fondi da ripartire non utilizzate al termine dell'esercizio sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo: Fondo da ripartire per attuazione dei contratti e Fondo da ripartire per oneri del personale già dipendente da istituti finanziari meridionali da assumere nelle amministrazioni ed enti pubblici non economici, iscritti nell'ambito dell'unità previsionale di base « Fondi da ripartire per oneri di personale » (oneri comuni); Fondo occorrente per l'attuazione dell'ordinamento regionale delle regioni a statuto speciale, iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base « Fondo attuazione ordinamento regioni a statuto speciale » (interventi); Fondo da ripartire per il funzionamento del comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base « Interventi diversi » (interventi). Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, tra le pertinenti unità previsionali di base delle Amministrazioni interessate, con propri decreti, le somme conservate nel conto dei residui dei predetti fondi.

16. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, l'utilizzazione dello stanziamento dell'unità previsionale di base « 8 per mille IRPEF Stato » (interventi) di pertinenza

del centro di responsabilità « Ragioneria generale dello Stato » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002 è stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro trenta giorni dalla richiesta di parere alle competenti Commissioni parlamentari. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

17. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione all'unità previsionale di base « Interventi diversi » (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità « Ragioneria generale dello Stato » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, delle somme affluite all'entrata per essere destinate ad alimentare il fondo di cui all'articolo 24 della legge 11 febbraio 1992, n. 157. Il Ministro dell'economia e delle finanze è, altresì, autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla ripartizione del predetto fondo in attuazione dell'articolo 24 della medesima legge n. 157 del 1992.

18. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione all'unità previsionale di base « Acquedotti e fognature » (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità « Ragioneria generale dello Stato » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002 delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate ad alimentare il fondo di cui all'articolo 18, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è, altresì, autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla ripartizione del predetto fondo in attuazione del medesimo articolo 18 della citata legge n. 36 del 1994.

19. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione all'unità previsionale di base « Ammortamento titoli di Stato » di pertinenza del centro di

responsabilità « Tesoro » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate ad alimentare il fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

20. Ai fini della compensazione sui fondi erogati per la mobilità sanitaria in attuazione dell'articolo 12, comma 3, lettera *b*), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione all'unità previsionale di base « Fondo sanitario nazionale » (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità « Ragioneria generale dello Stato » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002 delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

21. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare il riparto tra le amministrazioni interessate, nonché le eventuali successive variazioni, dello specifico stanziamento concernente la somma da ripartire tra le amministrazioni centrali e regionali per sopperire ai minori finanziamenti decisi dalla Banca europea per gli investimenti relativamente ai progetti immediatamente eseguibili di cui all'articolo 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130, iscritto in termini di competenza e di cassa nell'ambito dell'unità previsionale di base « Progetti immediatamente eseguibili » (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità « Politiche di sviluppo e di coesione » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

22. Ferma restando la disposizione di cui all'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa, conseguenti alla ripartizione tra le amministrazioni interessate del fondo iscritto

nell'unità previsionale di base « Calamità naturali e danni bellici » (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità « Politiche di sviluppo e di coesione » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 2 maggio 1990, n. 102.

23. Le somme dovute dagli istituti di credito ai sensi dell'articolo 33 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, sono versate nell'ambito della unità previsionale di base « Prelevamenti da conti di tesoreria; restituzioni, rimborsi, recuperi e concorsi vari » di pertinenza del centro di responsabilità « Tesoro » (Ministero dell'economia e delle finanze) dello stato di previsione dell'entrata (cap. 3689), per essere correlativamente iscritte, in termini di competenza e cassa, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, nell'ambito dell'unità previsionale di base « Presidenza del Consiglio dei ministri – Editoria » (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità « Tesoro » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

24. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 19 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, istitutiva del Servizio nazionale della protezione civile, le somme iscritte nell'unità previsionale di base « Presidenza del Consiglio dei ministri – Protezione civile » (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità « Tesoro » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, possono essere ripartite, in relazione al tipo di intervento previsto, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, tra altre unità previsionali di base del medesimo centro di responsabilità.

25. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione nell'ambito dell'unità previsionale di base « Presidenza del Consiglio dei ministri » di pertinenza del centro di responsabilità « Tesoro » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze,

per l'anno finanziario 2002, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per contributi destinati dall'Unione europea alle attività poste in essere dalla Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna in accordo con l'Unione europea.

26. Ai fini dell'attuazione del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, e successive modificazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, su altre unità previsionali di base le somme iscritte nell'unità previsionale di base « Potenziamento servizi e strutture » (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità « Servizi tecnici nazionali » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

27. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme occorrenti per l'effettuazione delle elezioni politiche, amministrative e del Parlamento europeo e per l'attuazione dei referendum, dall'unità previsionale di base « Spese elettorali » (oneri comuni) di pertinenza del centro di responsabilità « Ragioneria generale dello Stato », dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, alle competenti unità previsionali di base degli stati di previsione del medesimo Ministero dell'economia e delle finanze e dei Ministeri della giustizia, degli affari esteri e dell'interno per lo stesso anno finanziario, per l'effettuazione di spese relative a competenze ai componenti i seggi elettorali, a nomine e notifiche dei presidenti di seggio, a compensi per lavoro straordinario, a compensi agli estranei all'amministrazione, a missioni, a premi, a indennità e competenze varie alle Forze di polizia, a trasferte e trasporto delle Forze di polizia, a rimborsi per facilitazioni di viaggio agli elettori, a spese di ufficio, a spese telegrafiche e telefoniche, a fornitura di carta e stampa di schede, a manutenzione ed acquisto di materiale elettorale, a

servizio automobilistico e ad altre esigenze derivanti dall'effettuazione delle predette consultazioni elettorali.

28. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri alle variazioni di bilancio nelle unità previsionali di base degli stati di previsione delle amministrazioni interessate occorrenti per l'attuazione dell'articolo 9 della legge 15 dicembre 1999, n. 482.

29. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, a trasferire per l'anno 2002 alle unità previsionali di base del titolo III (Rimborso di passività finanziarie) degli stati di previsione delle amministrazioni interessate, le somme iscritte, per competenza e cassa, nell'ambito dell'unità previsionale di base « Rimborsi anticipati o ristrutturazione di passività » di pertinenza del centro di responsabilità « Tesoro » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione agli oneri connessi alle operazioni di rimborso anticipato o di rinegoziazione dei mutui con onere a totale o parziale carico dello Stato.

30. Le disponibilità conservate nel conto dei residui ai sensi dell'articolo 36, secondo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, relative alla protezione civile e alle imprese radiofoniche ed editoriali, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

31. Ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 aprile 1959, n. 189, il numero degli ufficiali di complemento del Corpo della Guardia di finanza da mantenere in servizio di prima nomina, per l'anno finanziario 2002, è stabilito in 420.

32. Nell'elenco n. 7, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono indicate le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2002, prelevamenti dal fondo a disposizione, di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 1° dicembre 1986, n. 831, iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base « Spese generali di funzionamento » (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilità « Guardia di finanza » del medesimo stato di previsione.

33. Per l'anno 2002 l'Amministrazione dei monopoli di Stato è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate nonché a impegnare e a pagare le spese, ai sensi del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 3474, e successive modificazioni, in conformità degli stati di previsione annessi a quello del Ministero dell'economia e delle finanze (Appendice n. 1).

34. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio tra le pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002 occorrenti per l'attuazione delle norme contenute nel capo II del titolo V del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in relazione all'istituzione e al funzionamento delle agenzie fiscali.

TABELLA N. 2

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

PREVISIONI RISULTANTI PER L'ANNO FINANZIARIO 2002

| Unità previsionale di base | Denominazione | Competenza | Autorizzazione di cassa |
|----------------------------|---|---|---|
| 3 | Tesoro | | |
| 3.1 | Spese correnti | | |
| 3.1.1.0 | Funzionamento | 51.307.536 (48.725.251) | 51.565.765 (48.983.480) |
| 4 | Ragioneria generale dello Stato | | |
| 4.1 | Spese correnti | | |
| 4.1.2.4 | Province, comuni e comunità montane | 19.703.438 (22.285.723) | 19.703.438 (22.285.723) |
| 4.1.2.14 | Interventi diversi | 48.136.366 (41.574.780) | 48.394.595 (41.833.009) |
| 4.1.5.10 | Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine . | 2.540.967.942 (2.543.550.227) | 2.540.967.942 (2.543.550.227) |
| 12 | Servizio per la gestione delle spese residuali | | |
| 12.1 | Spese correnti | | |
| 12.1.2 | Interventi | | |
| 12.1.2.8 | Contributi ad enti ed altri organismi | 2.582.285 (-) | 2.582.285 (-) |

Le parti modificate dalla Commissione sono stampate in **neretto**. Tra parentesi ed in *corsivo* sono riportate le cifre contenute nel testo del Senato.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 2.

Alla tabella n. 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, alle unità previsionali di base sotto elencate, apportare le seguenti variazioni:

12.1.1.1 — Servizio per la gestione delle spese residuali — Commissariati di Governo:

CP: — 8.220.482;

CS: — 8.220.482;

12.2.3.1 — Servizio per la gestione delle spese residuali — Beni mobili:

CP: — 15.494;

CS: — 15.494.

Conseguentemente, alla tabella n.8, stato di previsione del Ministero dell'interno, alle unità previsionali di base sotto elencate, apportare le seguenti variazioni:

2.1.1.0 — Amministrazione generale e affari del personale — Funzionamento:

CP: + 8.045.515;

CS: + 8.045.515;

2.1.5.1 — Amministrazione generale e affari del personale — Fondi da ripartire per oneri di personale:

CP: + 167.529;

CS: + 167.529;

2.2.3.3 — Amministrazione generale e affari del personale — Beni mobili:

CP: + 15.494;

CS: + 15.494;

7.1.1.3 — Pubblica sicurezza — Mezzi operativi e strumentali:

CP: + 7.438;

CS: + 7.438.

Tab. 2. 1. Governo.

(Approvato)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

34-bis. Le somme iscritte nel bilancio dello Stato per l'anno 2001 ai sensi degli articoli 9, comma 2, e 15, comma 1, della legge 15 dicembre 1999, n.482, recante norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche, non utilizzate al 31 dicembre 2001, possono essere impegnate nell'esercizio successivo.

2. 1. (ex 2.1) Detomas, Brugger, Widmann, Zeller, Collè, Olivieri, Mattarella.

(A.C. 1985 — sezione 5)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE ED ANNESSA TABELLA N. 3 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 3.

(Stato di previsione del Ministero delle attività produttive e disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle attività produttive, per l'anno finanziario 2002, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 3).

2. Gli importi dei versamenti effettuati con imputazione alle unità previsionali di base « Restituzione di finanziamenti » e « Rimborso di anticipazioni e riscossione di crediti » di pertinenza del centro di responsabilità « Imprese » dello stato di previsione dell'entrata sono correlativamente iscritti in termini di competenza e di cassa, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, nello specifico fondo nell'ambito dell'unità previsionale di base « Fondo incentivi alle imprese » (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità « Investimenti » dello stato di previsione del Ministero delle attività produttive, in connessione al rimborso dei mutui concessi a carico del Fondo rotativo per l'innovazione tecnologica.

3. Per l'attuazione dell'articolo 8 della legge 5 marzo 1990, n. 46, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle attività produttive, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni all'entrata del bilancio dello Stato ed allo stato di previsione del Ministero delle attività produttive per l'anno finanziario 2002.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione nello stato di previsione del Ministero delle attività produttive per l'anno finanziario 2002, delle somme affluite all'entrata in relazione alle spese da sostenere per l'attuazione della legge 17 febbraio 1992, n. 166, e successive modificazioni.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle attività produttive, è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegna-

zione nello stato di previsione del Ministero delle attività produttive per l'anno finanziario 2002, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato in relazione all'articolo 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1991, n. 421, nonché all'articolo 9, comma 5, della legge 9 gennaio 1991, n. 10.

6. Le somme impegnate in relazione alle disposizioni legislative di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 410, convertito dalla legge 10 dicembre 1993, n. 513, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione nelle aree di crisi siderurgica, resesi disponibili a seguito di provvedimenti di revoca, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero delle attività produttive, ai fini di cui al citato articolo 1 del decreto-legge n. 410 del 1993.

TABELLA N. 3

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

PREVISIONI RISULTANTI PER L'ANNO FINANZIARIO 2002

| Unità previsionale di base | Denominazione | Competenza | Autorizzazione di cassa |
|----------------------------|----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 3 | Imprese | | |
| 3.1. | <i>Spese correnti</i> | | |
| 3.1.2 | Interventi | | |
| 3.1.2.6 | Club Alpino Italiano | 723.039 <i>(516.457)</i> | 723.039 <i>(516.457)</i> |

Le parti modificate dalla Commissione sono stampate in **neretto**. Tra parentesi ed in *corsivo* sono riportate le cifre contenute nel testo del Senato.

(A.C. 1985 - sezione 6)**ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE
ED ANNESSA TABELLA N. 4 NEL TE-
STO DELLA COMMISSIONE****ART. 4.**

(Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per l'anno finanziario 2002, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 4).

2. Ai fini dell'attuazione del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 514, il

Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è autorizzato ad appor- tare, con propri decreti, le occorrenti va- riazioni di bilancio.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di resi- dui, competenza e cassa, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per l'attuazione dell'articolo 127 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei re- lativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modi- ficazioni.

TABELLA N. 4

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DEL LAVORO E
DELLE POLITICHE SOCIALI

PREVISIONI RISULTANTI PER L'ANNO FINANZIARIO 2002

| Unità previsionale di base | Denominazione | Competenza | Autorizzazione di cassa |
|----------------------------|--|--|--|
| | 2 Politiche del lavoro, dell'occupazione e tutela dei lavoratori | | |
| | 2.1 <i>Spese correnti</i> | | |
| | 2.1.1.0 Funzionamento | 315.246.526 <i>(315.331.741)</i> | 315.660.060 <i>(315.745.275)</i> |
| | 2.1.5.1 Fondi da ripartire per oneri di personale | 14.382.395 <i>(14.297.180)</i> | 14.382.395 <i>(14.297.180)</i> |
| | 2.1.2.9 Indennità soccorso alpino | 568.103 <i>(774.685)</i> | 568.103 <i>(774.685)</i> |

Le parti modificate dalla Commissione sono stampate in **neretto**. Tra parentesi ed in *corsivo* sono riportate le cifre contenute nel testo del Senato.

(A.C. 1985 - sezione 7)**ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE
ED ANNESSA TABELLA N. 5 NEL TE-
STO DELLA COMMISSIONE****ART. 5.**

*(Stato di previsione del Ministero della
giustizia e disposizioni relative).*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della giustizia, per l'anno finanziario 2002, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 5).

2. Le entrate e le spese degli Archivi notarili, per l'anno finanziario 2002, sono stabilite in conformità degli stati di previsione annessi a quello del Ministero della giustizia (Appendice n. 1).

3. Per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio, è utilizzato lo stanziamento della unità previsionale di base « Altri fondi di riserva » (oneri comuni) dello stato di previsione della spesa degli Archivi notarili. I prele-

vamenti da detta unità previsionale di base, nonché le iscrizioni alle competenti unità previsionali di base delle somme prelevate, sono disposti con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro della giustizia. Tali decreti vengono comunicati al Parlamento in allegato al conto consuntivo degli Archivi stessi.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme versate dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) all'entrata del bilancio dello Stato, in termini di competenza e di cassa, relativamente alle spese per le attività sportive del personale del Corpo di polizia penitenziaria e dei detenuti e internati nell'ambito delle unità previsionali di base « Mantenimento, assistenza, rieducazione e trasporto detenuti » (interventi) e « Funzionamento » di pertinenza del centro di responsabilità « Amministrazione penitenziaria », e « Funzionamento » di pertinenza del centro di responsabilità « Giustizia minorile » dello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2002.

TABELLA N. 5

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

PREVISIONI RISULTANTI PER L'ANNO FINANZIARIO 2002

| Unità previsionale di base | Denominazione | Competenza | Autorizzazione di cassa |
|----------------------------|---|---|---|
| 2 | Affari di giustizia | | |
| 2.1 | <i>Spese correnti</i> | | |
| 2.1.1.0 | Funzionamento | 34.221.057 (40.782.643) | 34.529.898 (41.091.484) |
| 4 | Amministrazione penitenziaria | | |
| 4.1 | <i>Spese correnti</i> | | |
| 4.1.1.0 | Funzionamento | 1.957.974.106 (1.950.224.106) | 1.961.595.503 (1.953.845.503) |
| 4.1.2 | Interventi | | |
| 4.1.2.1 | Mantenimento, assistenza, rieducazione e trasporto detenuti | 358.553.635 (362.688.635) | 369.920.851 (374.055.851) |
| 4.1.2.2 | Contributo ai comuni per la gestione delle carceri mandamentali | 6.714.138 (10.329.138) | 9.296.422 (12.911.422) |

Le parti modificate dalla Commissione sono stampate in **neretto**. Tra parentesi ed in *corsivo* sono riportate le cifre contenute nel testo del Senato.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 5.

Alla tabella n. 5, stato di previsione del Ministero della giustizia, alle unità previsionali sotto elencate, apportare le seguenti variazioni:

1.1.1.0 - Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del ministro - Funzionamento:

CP: - 4.000.000;

CS: - 4.000.000.

2.1.1.0 - Affari di giustizia - Funzionamento:

CP: + 4.000.000;

CS: + 4.000.000.

Tab. 5. 2. (ex 1985/II/Tab. 5.3.) Siniscalchi, Bonito, Finocchiaro, Kessler, Leoni, Carboni, Lucidi.

Alla tabella n. 5, stato di previsione del Ministero della giustizia, alle unità previsionali sotto elencate, apportare le seguenti variazioni:

1.1.1.0 Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del ministro - Funzionamento:

CP: - 4.000.000;

CS: - 4.000.000.

2.1.2.1 - Affari di giustizia - Spese di giustizia:

CP: + 4.000.000;

CS: + 4.000.000.

Tab. 5. 3. (ex 1985/II/Tab. 5.1.) Siniscalchi, Bonito, Finocchiaro, Kessler, Leoni, Carboni, Lucidi.

Alla tabella n. 5, stato di previsione del Ministero della giustizia, alle unità previsionali sotto elencate, apportare le seguenti variazioni:

1.1.1.0 - Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del ministro - Funzionamento:

CP: - 3.200.000;

CS: - 3.200.000.

4.1.1.0 - Amministrazione penitenziaria-Funzionamento

CP: + 3.200.000;

CS: + 3.200.000.

Tab. 5. 4. (ex 1985/II/Tab. 5.1.) Siniscalchi, Bonito, Finocchiaro, Kessler, Leoni, Carboni, Lucidi.

Alla tabella n. 5, stato di previsione del Ministero della giustizia, alle unità previsionali sotto elencate, apportare le seguenti variazioni:

1.1.1.0 - Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del ministro - Funzionamento:

CP: - 3.000.000;

CS: - 3.000.000.

4.1.1.0 - Amministrazione penitenziaria - Funzionamento

CP: + 3.000.000;

CS: + 3.000.000.

Tab. 5. 5. (ex 1985/II/Tab. 5.2.) Siniscalchi, Bonito, Finocchiaro, Kessler, Leoni, Carboni, Lucidi.

Alla tabella n. 5, stato di previsione del Ministero della giustizia, alle unità previsionali sotto elencate, apportare le seguenti variazioni:

2.1.1.0 — Affari di giustizia — Funzionamento:

CP: — 400.000;

CS: — 400.000.

4.1.1.0 — Amministrazione penitenziaria — Funzionamento

CP: + 400.000;

CS: + 400.000.

Tab. 5. 6. (ex 1985/II/Tab. 5.5.) Siniscalchi, Bonito, Finocchiaro, Kessler, Leoni, Carboni, Lucidi.

Nello stato di previsione degli Archivi notarili, annesso alla tabella n.5, stato di previsione del Ministero della giustizia, alle unità previsionali sotto elencate, apportare le seguenti variazioni:

Entrata:

1.1.1 — Archivi notarili — Entrate correnti — Poste compensative:

CS: + 82.633;

1.1.2 — Archivi notarili — Entrate correnti — Proventi per servizi resi:

CS: + 1.652;

Spesa:

1.1.2.1 — Archivi notarili — Spese correnti — Poste compensative:

CS: + 82.633;

1.2.10.1 — Archivi notarili — Spese correnti — Avanzi da reimpiagare:

CS: + 1.652.

Tab. 5. 1. Governo.

(Approvato)

(A.C. 1985 — sezione 8)

ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE ED ANNESSA TABELLA N. 6 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 6.

(Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero degli affari esteri, per l'anno finanziario 2002, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 6).

2. È approvato, in termini di competenza e di cassa, il bilancio dell'Istituto agronomico per l'oltremare, per l'anno finanziario 2002, annesso allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri (Appendice n. 1).

3. In relazione alle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per contributi versati da Paesi esteri in applicazione della direttiva 77/486/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1977, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme stesse alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 2002 per essere utilizzate per gli scopi per cui tali somme sono state versate.

4. In relazione alle somme affluite all'entrata del bilancio dell'Istituto agronomico per l'oltremare, per anticipazioni e rimborsi di spese per conto di terzi, nonché di organismi internazionali o della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni all'entrata e alla spesa del suddetto bilancio per l'anno finanziario 2002.

5. Il Ministero degli affari esteri è autorizzato ad effettuare, previe intese con il

Ministero dell'economia e delle finanze, operazioni in valuta estera non convertibile pari alle disponibilità esistenti nei conti correnti valuta Tesoro costituiti presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 5 della legge 6 febbraio 1985, n. 15, e che risultino intrasferibili per effetto di norme o disposizioni locali. Il relativo controvalore in euro è acquisito all'entrata del bilancio dello Stato ed è contestualmente iscritto, sulla base delle indicazioni del Ministero degli affari esteri, alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero medesimo per l'anno finanziario 2002, per l'effettuazione di spese relative a fitto di

locali e acquisto, manutenzione, ristrutturazione di immobili adibiti a sedi diplomatiche e consolari, a istituti di cultura e di scuole italiane all'estero.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, su proposta del Ministro degli affari esteri, variazioni compensative in termini di competenza e cassa tra i capitoli allocati nelle unità previsionali di base 9.1.1.0 « Funzionamento » e 9.1.2.2 « Paesi in via di sviluppo » dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, relativamente agli stanziamenti per l'aiuto pubblico allo sviluppo determinati nella Tabella C allegata alla legge finanziaria.

TABELLA N. 6

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

PREVISIONI RISULTANTI PER L'ANNO FINANZIARIO 2002

| Unità previsionale di base | Denominazione | Competenza | Autorizzazione di cassa |
|----------------------------|--|--|--|
| 11 | Italiani all'estero e politiche migratorie | | |
| 11.1 | <i>Spese correnti</i> | | |
| 11.1.1.0 | Funzionamento | 9.828.385 <i>(14.992.955)</i> | 9.847.346 <i>(15.011.916)</i> |
| 11.1.2.1 | Promozione e relazioni culturali | 28.405.131 <i>(23.240.561)</i> | 28.405.131 <i>(23.240.561)</i> |

Le parti modificate dalla Commissione sono stampate in **neretto**. Tra parentesi ed in *corsivo* sono riportate le cifre contenute nel testo del Senato.

(A.C. 1985 - sezione 9)**ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO****ART. 7.**

(Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per l'anno finanziario 2002, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 7).

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, i fondi iscritti nell'ambito delle unità previsionali di base « Fondi da ripartire per oneri di personale », « Fondi da ripartire per l'operatività scolastica », e « Scuole non statali », di pertinenza del centro di responsabilità « Servizio affari economico-finanziari » dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, variazioni compensative in termini di competenza e di cassa tra le unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno finanziario 2002, interessate dall'attuazione dell'articolo 1, comma 14, della legge 10 marzo 2000, n. 62, recante norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione.

4. L'assegnazione autorizzata a favore del Consiglio nazionale delle ricerche, per l'anno finanziario 2002, è comprensiva delle somme per il finanziamento degli oneri destinati alla realizzazione dei pro-

grammi finalizzati già approvati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), nonché della somma di 2.582.284 euro a favore dell'Istituto di biologia cellulare per attività internazionale afferente all'area di Monterotondo.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, all'unità previsionale di base « Ricerca scientifica » di pertinenza del centro di responsabilità « Programmazione, coordinamento e affari economici » dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato in relazione all'articolo 9 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, recante disposizioni urgenti per le attività produttive.

6. Gli importi dei versamenti effettuati all'entrata del bilancio dello Stato in connessione al rimborso dei mutui concessi a carico del Fondo per le agevolazioni alla ricerca nonché di somme a vario titolo acquisibili in relazione al funzionamento degli strumenti di intervento gravanti sul Fondo stesso sono riassegnati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze nell'unità previsionale di base 25.2.3.2 « Ricerca applicata » dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE**ART. 7.**

Alla Tabella 7, stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, alle unità previsionali di base sotto elencate, apportare le seguenti variazioni:

2.1.1.1 – Sviluppo dell'istruzione – Uffici centrali:

CP: + 7.172.947;

CS: + 7.172.947;

7.1.1.2 — Ufficio scolastico regionale per la Lombardia — Strutture scolastiche:

CP: — 1.500.000;

CS: — 1.500.000;

10.1.1.2 — Ufficio scolastico regionale per il Veneto — Strutture scolastiche:

CP: — 1.172.947;

CS: — 1.172.947;

15.1.1.2 — Ufficio scolastico regionale per il Lazio — Strutture scolastiche:

CP: — 1.500.000;

CS: — 1.500.000;

19.1.1.2 — Ufficio scolastico regionale per la Puglia — Strutture scolastiche:

CP: — 1.500.000;

CS: — 1.500.000;

20.1.1.2 — Ufficio scolastico regionale per la Campania — Strutture scolastiche:

CP: — 1.500.000;

CS: — 1.500.000.

Tab. 7. 1. (ex Tab. 7. 1.) Governo.

(Approvato)

Alla Tabella 7, stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, all'unità previsionale di base sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

4.1.5.7. — Servizio affari economico-finanziari — Scuole non statali:

CP: — 369.783.140;

CS: — 369.783.140.

Tab. 7. 2. (ex Tab. 7. 4.) Villetti, Intini, Buemi, Albertini.

Alla Tabella 7, stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e

della ricerca, all'unità previsionale di base sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

4.1.5.7. — Servizio affari economico-finanziari — Scuole non statali:

CP: + 50.000;

CP: + 50.000.

Conseguentemente, alla Tabella 12, stato di previsione del Ministero della difesa, all'unità previsionale di base sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

10.1.1.4 — Armamenti navali — Ammodernamento e rinnovamento:

CP: — 50.000;

CS: — 50.000.

Tab. 7. 3. (ex Tab. 7. 2.) Volpini, Gambale, Colasio, Grignaffini, Capitelli.

(A.C. 1985 — sezione 10)

ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 8.

(Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2002, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 8).

2. Le somme versate dal CONI nell'ambito dell'unità previsionale di base « Restituzioni, rimborsi, recuperi e concorsi vari » (Entrate extratributarie) di pertinenza del centro di responsabilità « Protezione civile e servizi antincendi » dello stato di previsione dell'entrata per l'anno 2002 sono riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, per le spese relative all'educazione fisica, al-

l'attività sportiva e alla costruzione, completamento ed adattamento di infrastrutture sportive, concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alle unità previsionali di base « Spese generali di funzionamento » (funzionamento) e « Edilizia di servizio » (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità « Protezione civile e servizi antincendi » dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2002.

3. Nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'interno, sono indicate le spese di pertinenza del centro di responsabilità « Pubblica sicurezza » per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2002, prelevamenti dal fondo a disposizione di cui all'articolo 1 della legge 12 dicembre 1969, n. 1001, iscritto nell'unità previsionale di base « Spese generali di funzionamento ».

4. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate del Fondo edifici di culto, nonché l'impegno e il pagamento delle spese, relative all'anno finanziario 2002, in conformità degli stati di previsione annessi a quello del Ministero dell'interno (Appendice n. 1).

5. Per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine del bilancio del Fondo edifici di culto, quelle indicate nell'elenco n. 1, annesso al bilancio predetto.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'interno, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni, in termini di competenza e di cassa, negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo edifici di culto per l'anno finanziario 2002, conseguenti alle somme prelevate dal conto corrente infruttifero di tesoreria intestato al predetto Fondo, per far fronte alle esigenze derivanti dall'attuazione degli articoli 55 e 69 della legge 20 maggio 1985, n. 222.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 8.

Sostituire l'annessa Tabella 8, stato di previsione del Ministero dell'interno, con la seguente:

080/006/1

MINISTERO DELL'INTERNO

| Unità previsionale di base | | Previsioni iniziali e precedenti note di variazioni | Variazioni che si propongono | Previsioni risultanti dalla presente nota |
|----------------------------|---|---|------------------------------|---|
| Numero | Denominazione | | | |
| 1 | GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO | | | |
| 1.1 | Spese correnti | | | |
| 1.1.1.0 | FUNZIONAMENTO (*) | 14.632 18.066.607 18.066.607 | << << << | 14.632 18.066.607 18.066.607 |
| 1.1.2 | INTERVENTI | | | |
| 1.1.2.1 | Servizio informazioni e sicurezza democratica | 2.587.450 << 2.587.450 | << << << | 2.587.450 << 2.587.450 |
| Dati consociativi | | | | |
| (*) | Personale | 14.632 16.936.929 16.936.929 | << << << | 14.632 16.936.929 16.936.929 |
| (*) | Beni e servizi | << 1.129.678 1.129.678 | << << << | << 1.129.678 1.129.678 |

XIV LEGISLATURA - ALLEGATO A AI RESOCONTI - SEDUTA DEL 12 DICEMBRE 2001 - N. 74

| MINISTERO DELL'INTERNO | | 080/006/2 | | |
|----------------------------|-------------------------------|---|------------------------------|---|
| Unità previsionale di base | | Previsioni iniziali e precedenti note di variazioni | Variazioni che si propongono | Previsioni risultanti dalla presente nota |
| Numero | Denominazione | | | |
| 1.1.5 | ONERI COMUNI | | | |
| 1.1.5.1 | Residui passivi perenti | << << << | << << << | << << << |
| | 1.2 - Spese in conto capitale | | | |
| | 1.2.3 - INVESTIMENTI | | | |
| 1.2.3.1 | Beni mobili | << 162.684 162.684 | << << << | << 162.684 162.684 |
| | 1.2.10 - ONERI COMUNI | | | |
| 1.2.10.1 | Residui passivi perenti | << << << | << << << | << << << |

XIV LEGISLATURA - ALLEGATO A AI RESOCONTI - SEDUTA DEL 12 DICEMBRE 2001 - N. 74

| Unità previsionale di base | | MINISTERO DELL'INTERNO | | | Previsioni iniziali e precedenti note di variazioni | Variazioni che si propongono | Previsioni risultanti dalla presente nota |
|----------------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------|--|---|--|---|
| | | Numero | Denominazione | 080/006/3 | | | |
| 2 | 2 - AFFARI INTERNI E TERRITORIALI | | | | | | |
| 2.1 | 2.1 - Spese correnti | | | | | | |
| 2.1.1.0 | FUNZIONAMENTO (*) | RS CP CS | | 36.281.222 810.079.412 811.908.688 | 67.022 - - | 36.348.244 810.079.412 811.908.688 | |
| 2.1.2 | 2.1.2 - INTERVENTI | | | | | | |
| 2.1.2.1 | Contributi ad enti ed altri organismi | RS CP CS | | 377.530 930.270 930.270 | << << << | 377.530 930.270 930.270 | |
| 2.1.2.2 | Accordi ed organismi internazionali | RS CP CS | | 1.716 361.520 361.520 | -1.716 -361.520 -361.520 | - - - | |
| 2.1.2.3 | Altri interventi enti locali | RS CP CS | | 309.942 207.202.509 207.202.509 | << << << | 309.942 207.202.509 207.202.509 | |
| Dati conoscitivi | | | | | | | |
| (*) | Personale | RS CP CS | | 2.688.971 668.664.532 668.737.854 | 67.022 | 2.755.993 668.664.532 668.737.854 | |
| | Beni e servizi | RS CP CS | | 31.745.670 136.867.689 138.623.643 | << - - | 31.745.670 136.867.689 138.623.643 | |
| | Informatica di servizio | RS CP CS | | 1.846.581 4.547.191 4.547.191 | - - - | 1.846.581 4.547.191 4.547.191 | |

XIV LEGISLATURA - ALLEGATO A AI RESOCONTI - SEDUTA DEL 12 DICEMBRE 2001 - N. 74

| MINISTERO DELL'INTERNO | | 080/006/4 | |
|----------------------------|--|---|--|
| Unità previsionale di base | | | |
| Numero | Denominazione | Previsioni iniziali e precedenti note di variazioni | Previsioni risultanti dalla presente nota |
| 2.1.2.4 | Lotta alla droga | 144.608 << 144.608 | 144.608 << 144.608 |
| 2.1.2.6 | Finanziamento enti locali | 12.466.589.191 11.354.406.357 12.493.193.820 | 12.466.589.191 11.354.406.357 12.493.193.820 |
| 2.1.2.7 | Spese elettorali | 565.876 276.306 621.816 | 565.876 276.306 621.816 |
| | 2.1.5 - ONERI COMUNI | | |
| 2.1.5.1 | Fondi da ripartire per oneri di personale | << 27.511.738 27.511.738 | << 27.511.738 27.511.738 |
| 2.1.5.2 | Fitti figurativi | << 3.143.929 3.143.929 | << 3.143.929 3.143.929 |
| 2.1.5.3 | Residui passivi perenti | << << << | << << << |
| | 2.1.6 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI | | |
| 2.1.6.1 | Indennità | << << << | << << << |
| | 2.2 - Spese in conto capitale | | |
| | 2.2.3 - INVESTIMENTI | | |
| 2.2.3.1 | Informatica di servizio | 13.416.466 13.632.397 13.632.397 | 13.416.466 13.632.397 13.632.397 |

XIV LEGISLATURA - ALLEGATO A AI RESOCONTI - SEDUTA DEL 12 DICEMBRE 2001 - N. 74

| MINISTERO DELL'INTERNO | | 080/006/5 | | |
|----------------------------|---------------------------------------|---|------------------------------|---|
| Unità previsionale di base | | Previsioni iniziali e precedenti note di variazioni | Variazioni che si propongono | Previsioni risultanti dalla presente nota |
| Numero | Denominazione | | | |
| 2.2.3.2 | Progetti finalizzati | 7.238.144 << 7.238.143 | << << << | 7.238.144 << 7.238.143 |
| 2.2.3.3 | Beni mobili | 449.318 4.160.061 4.160.061 | - - - | 449.318 4.160.061 4.160.061 |
| 2.2.3.4 | Contributi ad enti ed altri organismi | << 7.746.854 7.746.854 | << << << | << 7.746.854 7.746.854 |
| 2.2.3.5 | Finanziamento enti locali | 3.977.361.777 3.153.323.244 3.159.292.166 | << << << | 3.977.361.777 3.153.323.244 3.159.292.166 |
| 2.2.3.6 | Altri interventi enti locali | 35.816.063 208.028.649 218.280.096 | << << << | 35.816.063 208.028.649 218.280.096 |
| | 2.2.10 - ONERI COMUNI | | | |
| 2.2.10.1 | Residui passivi perenti | << << << | << << << | << << << |

XIV LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 12 DICEMBRE 2001 — N. 74

| MINISTERO DELL'INTERNO | | 080/ 006/ 6 | |
|----------------------------|---|---|--|
| Unità previsionale di base | | Previsioni iniziali e precedenti note di variazioni | Previsioni risultanti dalla presente nota |
| Numero | Denominazione | Variazioni che si propongono | |
| 3 | PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI ANTINCENDI | | |
| 3.1 | Spese correnti | | |
| 3.1.1 | FUNZIONAMENTO | | |
| 3.1.1.1 | Spese generali di funzionamento (*) | << | 56.185.744 1.253.314.649 1.257.332.683 |
| 3.1.1.2 | Formazione e addestramento | << | 1.064.129 5.009.632 5.164.570 |
| 3.1.1.3 | Mezzi operativi e strumentali | << | 35.167.650 54.325.232 61.574.737 |
| Dati conoscitivi | | | |
| (*) | Personale | << | 14.849.791 1.103.754.753 1.107.256.330 |
| | Beni e servizi | << | 5.583.077 76.953.800 76.953.800 |
| | Informatica di servizio | << | 1.109.422 2.995.451 3.511.908 |
| | Vettopaggiamento, equipaggiamento, igiene e casermaggio | << | 34.643.454 69.610.645 69.610.645 |

XIV LEGISLATURA - ALLEGATO A AI RESOCONTI - SEDUTA DEL 12 DICEMBRE 2001 - N. 74

| MINISTERO DELL'INTERNO | | 080/006/7 | | |
|----------------------------|--|---|------------------------------|---|
| Unità previsionale di base | | Previsioni iniziali e precedenti note di variazioni | Variazioni che si propongono | Previsioni risultanti dalla presente nota |
| Numero | Denominazione | | | |
| 3.1.2 | INTERVENTI | | | |
| 3.1.2.1 | Interventi diversi | RS 282.768 CP 468.169 CS 468.169 | << << << | 282.768 468.169 468.169 |
| 3.1.5 | ONERI COMUNI | | | |
| 3.1.5.1 | Residui passivi perenti | RS << CP << CS << | << << << | << << << |
| 3.1.6 | TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI | | | |
| 3.1.6.1 | Indennità | RS << CP 25.823 CS 25.823 | << << << | << 25.823 25.823 |
| 3.1.6.2 | Altri trattamenti | RS << CP 309.874 CS 309.874 | << << << | << 309.874 309.874 |
| 3.2 | Spese in conto capitale | | | |
| 3.2.3 | INVESTIMENTI | | | |
| 3.2.3.1 | Edilizia di servizio | RS 75.086.269 CP 16.268.393 CS 16.268.393 | << << << | 75.086.269 16.268.393 16.268.393 |
| 3.2.3.2 | Informatica di servizio | RS 5.077.570 CP 4.170.390 CS 4.170.390 | << << << | 5.077.570 4.170.390 4.170.390 |
| 3.2.3.4 | Mezzi operativi e strumentali | RS 24.519.878 CP 35.144.895 CS 38.243.635 | << << << | 24.519.878 35.144.895 38.243.635 |
| 3.2.3.5 | Beni mobili | RS 165.670 CP 281.211 CS 281.211 | << << << | 165.670 281.211 281.211 |

| | | | |
|---|--|---|----------------|
| 080/006/8 MINISTERO DELL'INTERNO | | Previsioni risultanti dalla presente nota | << << << |
| | | Variazioni che si propongono | << << << |
| | | Previsioni iniziali e precedenti note di variazioni | << << << |
| Unità previsionale di base | | | |
| Numero | Denominazione | | |
| 3.2.10.1 | 3.2.10 - ONERI COMUNI Residui passivi perenti | | RS CP CS |

XIV LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 12 DICEMBRE 2001 — N. 74

| MINISTERO DELL'INTERNO | | 080/006/9 | | |
|----------------------------|--|---|------------------------------|---|
| Unità previsionale di base | | Previsioni iniziali e precedenti note di variazioni | Variazioni che si propongono | Previsioni risultanti dalla presente nota |
| Numero | Denominazione | | | |
| 4 | LIBERTA' CIVILI E IMMIGRAZIONE | | | |
| 4.1 | Spese correnti | | | |
| 4.1.1.0 | FUNZIONAMENTO (*) | RS 550.856 CP 14.585.642 CS 14.582.333 | - - | 550.856 14.585.642 14.582.333 |
| 4.1.2 | INTERVENTI | | | |
| 4.1.2.2 | Protezione e assistenza sociale | RS 3.285.522 CP 21.868.335 CS 21.868.335 | << << << | 3.285.522 21.868.335 21.868.335 |
| 4.1.2.3 | Lotta alla droga | RS 651.025 CP << CS 651.025 | << << << | 651.025 << 651.025 |
| 4.1.2.4 | Fondo di prevenzione e di solidarietà per l'usura e le richieste estorsive | RS << CP 10.329.138 CS 10.329.138 | << << << | << 10.329.138 10.329.138 |
| Dati consociati | | | | |
| (*) | Personale | RS 69.065 CP 13.330.933 CS 13.337.259 | - - - | 69.065 13.330.933 13.337.259 |
| | Beni e servizi | RS 481.791 CP 1.254.709 CS 1.245.074 | - - - | 481.791 1.254.709 1.245.074 |

XIV LEGISLATURA - ALLEGATO A AI RESOCONTI - SEDUTA DEL 12 DICEMBRE 2001 - N. 74

| MINISTERO DELL'INTERNO | | 080/006/10 | |
|----------------------------|--|---|--|
| Unità previsionale di base | | | |
| Numero | Denominazione | Previsioni iniziali e precedenti note di variazioni | Previsioni risultanti dalla presente nota |
| 4.1.2.5 | Immigrati, profughi e rifugiati | RS 12.521.174 CP 62.666.881 CS 62.666.881 | << << << 12.521.174 62.666.881 62.666.881 |
| 4.1.2.8 | Fondo di solidarietà per i reati di tipo mafioso | RS << CP 10.329.138 CS 10.329.138 | << << << 10.329.138 10.329.138 |
| 4.1.2.9 | Accordi ed organismi internazionali | RS << CP << CS << | << << << 1.716 361.520 361.520 |
| 4.1.5 | 4.1.5 - ONERI COMUNI | | |
| 4.1.5.1 | Residui passivi perenti | RS << CP << CS << | << << << |
| 4.2 | 4.2 - Spese in conto capitale | | |
| 4.2.3 | 4.2.3 - INVESTIMENTI | | |
| 4.2.3.1 | Opere varie | RS 863.717 CP << CS 863.717 | << << << 863.717 << 863.717 |
| 4.2.3.2 | Reinvestimenti di capitali | RS 5.165 CP << CS 5.165 | << << << 5.165 << 5.165 |
| 4.2.3.3 | Beni mobili | RS 39.678 CP 231.011 CS 231.011 | << << << 39.678 231.011 231.011 |
| 4.2.10.1 | 4.2.10 - ONERI COMUNI Residui passivi perenti | RS << CP << CS << | << << << << << << |

XIV LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 12 DICEMBRE 2001 — N. 74

| MINISTERO DELL'INTERNO | | 080/ 006/ 11 | | |
|----------------------------|---|--|------------------------------|---|
| Unità previsionale di base | | Previsioni iniziali e precedenti note di variazioni | Variazioni che si propongono | Previsioni risultanti dalla presente nota |
| Numero | Denominazione | | | |
| 5 | PUBBLICA SICUREZZA | | | |
| 5.1 | Spese correnti | | | |
| 5.1.1 | FUNZIONAMENTO | | | |
| 5.1.1.1 | Spese generali di funzionamento (*) | RS 230.387.815 CP 5.611.812.868 CS 5.612.122.742 | << << << | 230.387.815 5.611.812.868 5.612.122.742 |
| 5.1.1.2 | Formazione e addestramento | RS 6.527.122 CP 10.845.596 CS 10.845.596 | << << << | 6.527.122 10.845.596 10.845.596 |
| 5.1.1.3 | Mezzi operativi e strumentali | RS 53.737.431 CP 258.197.467 CS 258.197.467 | << << << | 53.737.431 258.197.467 258.197.467 |
| 5.1.1.4 | Potenziamento | RS 14.972.085 CP 15.080.542 CS 15.080.542 | << << << | 14.972.085 15.080.542 15.080.542 |
| Dati conoscitivi | | | | |
| (*) | Personale | RS 131.087.895 CP 4.933.432.368 CS 4.932.399.454 | << << << | 131.087.895 4.933.432.368 4.932.399.454 |
| | Beni e servizi | RS 60.514.150 CP 571.990.377 CS 572.300.251 | << << << | 60.514.150 571.990.377 572.300.251 |
| | Vettovagliamento, equipaggiamento, igiene e casermaggio | RS 38.785.770 CP 106.390.123 CS 107.423.037 | << << << | 38.785.770 106.390.123 107.423.037 |

XIV LEGISLATURA - ALLEGATO A AI RESOCONTI - SEDUTA DEL 12 DICEMBRE 2001 - N. 74

| MINISTERO DELL'INTERNO | | 080/006/12 | |
|----------------------------|--|---|---|
| Unità previsionale di base | | Previsioni iniziali e precedenti note di variazioni | Previsioni risultanti dalla presente nota |
| Numero | Denominazione | Variazioni che si propongono | |
| 5.1.2 | INTERVENTI | | |
| 5.1.2.1 | Collaboratori di giustizia | << 83.356.144 83.356.144 | << 83.356.144 83.356.144 |
| 5.1.2.3 | Accordi ed organismi internazionali | << 4.596.466 4.596.466 | << 4.596.466 4.596.466 |
| 5.1.5 | ONERI COMUNI | | |
| 5.1.5.1 | Residui passivi perenti | << << << | << << << |
| 5.1.6 | TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI | | |
| 5.1.6.1 | Indennità | << 3.096.741 3.096.741 | << 3.096.741 3.096.741 |
| 5.1.6.2 | Pensioni provvisorie | << 103.291 103.291 | << 103.291 103.291 |
| 5.1.6.3 | Altri trattamenti | << 5.164.569 5.164.569 | << 5.164.569 5.164.569 |
| 5.2 | Spese in conto capitale | | |
| 5.2.3 | INVESTIMENTI | | |
| 5.2.3.1 | Informatica di servizio | 10.399.770 9.812.681 9.812.681 | 10.399.770 9.812.681 9.812.681 |
| 5.2.3.2 | Potenziamento servizi e strutture | 596.001.554 348.696.373 346.025.985 | 596.001.554 348.696.373 346.025.985 |

XIV LEGISLATURA - ALLEGATO A AI RESOCONTI - SEDUTA DEL 12 DICEMBRE 2001 - N. 74

| MINISTERO DELL'INTERNO | | 080/006/13 | | |
|----------------------------|--|---|------------------------------|---|
| Unità previsionale di base | | Previsioni iniziali e precedenti note di variazioni | Variazioni che si propongono | Previsioni risultanti dalla presente nota |
| Numero | Denominazione | | | |
| 5.2.3.4 | Mezzi operativi e strumentali | 12.085.092 35.514.158 35.514.160 | << << << | 12.085.092 35.514.158 35.514.160 |
| 5.2.3.5 | Potenziamento | 981.268 981.268 981.268 | << << << | 981.268 981.268 981.268 |
| 5.2.3.6 | Beni mobili | 5.164.569 13.153.945 13.153.945 | << << << | 5.164.569 13.153.945 13.153.945 |
| 5.2.10.1 | 5.2.10 - ONERI COMUNI Residui passivi perenti | << << << | << << << | << << << |

Tab. 8. 1. Governo.

(Approvato)

(A.C. 1985 - sezione 11)

ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE
ED ANNESSA TABELLA N. 9 NEL TE-
STO DELLA COMMISSIONE

ART. 9.

(Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, per l'anno finanziario 2002, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 9).

TABELLA N. 9**STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E
DELLA TUTELA DEL TERRITORIO****PREVISIONI RISULTANTI PER L'ANNO FINANZIARIO 2002**

| Unità previsionale di base | Denominazione | Competenza | Autorizzazione di cassa |
|----------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | Gabinetto ed uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro | | |
| 1.1 | <i>Spese correnti</i> | | |
| 1.1.1.0 | Funzionamento | 9.326.903 (8.810.446) | 9.367.702 (8.851.245) |
| 2 | Sviluppo sostenibile, politiche del personale e affari generali | | |
| 2.1 | <i>Spese correnti</i> | | |
| 2.1.1.0 | Funzionamento | 17.676.865 (18.193.322) | 17.729.927 (18.246.384) |
| 2.1.5.1 | Fondi da ripartire per oneri di personale | 1.929.108 (1.825.230) | 1.929.108 (1.825.230) |

Le parti modificate dalla Commissione sono stampate in **neretto**. Tra parentesi ed in *corsivo* sono riportate le cifre contenute nel testo del Senato.

(A.C. 1985 — sezione 12)**ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE
ED ANNESSA TABELLA N. 10 NEL TE-
STO DELLA COMMISSIONE****ART. 10.**

*(Stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e disposizioni
relative).*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l'anno finanziario 2002, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 10).

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, le variazioni di competenza e di cassa nello stato di previsione dell'entrata ed in quello del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli adempimenti previsti dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, nonché dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634, concernente la disciplina dell'utenza del servizio di informatica del centro elaborazione dati del Dipartimento dei trasporti terrestri.

3. In attuazione della legge 6 agosto 1991, n. 255, il numero massimo dei militari in servizio obbligatorio di leva presso le capitanerie di porto è fissato, per l'anno finanziario 2002, in 3.500 unità.

4. Il numero massimo degli ufficiali piloti di complemento del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere in servizio a norma dell'articolo 15 della legge 19 maggio 1986, n. 224, e dell'articolo 5 della legge 7 giugno 1990, n. 144, è stabilito, per l'anno finanziario 2002, in 40 unità.

5. Il numero massimo degli allievi ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere alla frequenza dei corsi normali dell'Accademia navale, ai sensi

dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, per l'anno finanziario 2002, è fissato in 93 unità.

6. A norma degli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, la forza organica dei militari volontari di truppa in ferma breve è fissata, per l'anno finanziario 2002, nel numero di 500 unità.

7. Il numero massimo degli allievi marescialli del Corpo delle capitanerie di porto a norma dell'articolo 11 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, è determinato, per l'anno finanziario 2002, in 120 unità.

8. Nell'elenco annesso allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, riguardante il Corpo delle capitanerie di porto, sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2002, i prelevamenti dal fondo a disposizione di cui agli articoli 20 e 44 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, di cui al regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, iscritto nell'unità previsionale di base « Spese generali di funzionamento » (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilità « Capitanerie di porto » del medesimo stato di previsione.

9. Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento per i servizi di cassa e contabilità delle Capitanerie di porto, di cui al regio decreto 6 febbraio 1933, n. 391, i fondi di qualsiasi provenienza possono essere versati in conto corrente postale dai funzionari delegati.

10. Le disposizioni legislative e regolamentari in vigore presso il Ministero della difesa si applicano, in quanto compatibili, alla gestione dei fondi di pertinenza del centro di responsabilità « Capitanerie di porto » in relazione alla legge 6 agosto 1991, n. 255. Alle spese per la manutenzione ed esercizio dei mezzi nautici, terrestri ed aerei e per attrezzature tecniche, materiali ed infrastrutture occorrenti per i servizi tecnici e di sicurezza dei porti e delle caserme, di cui all'unità previsionale

di base « Mezzi operativi e strumentali » (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilità « Capitanerie di porto », dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si applicano, per l'anno finanziario 2002, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 e nell'articolo 61-*bis* del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla contabilità generale dello Stato.

11. Ai fini dell'attuazione della legge 15 dicembre 1990, n. 396, il Ministro dell'eco-

nomia e delle finanze, d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, in termini di residui, competenza e cassa, su altre unità previsionali di base delle amministrazioni interessate, il fondo per gli interventi per Roma capitale iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base « Fondo per Roma capitale » (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità « Opere pubbliche ed edilizia » dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

TABELLA N. 10

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

PREVISIONI RISULTANTI PER L'ANNO FINANZIARIO 2002

| Unità previsionale di base | Denominazione | Competenza | Autorizzazione di cassa |
|----------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | Gabinetto ed uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro | | |
| 1.1 | <i>Spese correnti</i> | | |
| 1.1.1.0 | Funzionamento | 14.189.282 (13.680.369) | 14.398.614 (13.889.701) |
| 2 | Coordinamento dello sviluppo del territorio, politiche del personale e affari generali | | |
| 2.1 | <i>Spese correnti</i> | | |
| 2.1.5.1 | Fondi da ripartire per oneri di personale | 22.801.552 (23.361.994) | 30.267.471 (30.827.913) |
| 3 | Opere pubbliche ed edilizia | | |
| 3.1 | <i>Spese correnti</i> | | |
| 3.1.1.0 | Funzionamento | 19.928.352 (19.980.701) | 20.338.507 (20.390.856) |

Le parti modificate dalla Commissione sono stampate in **neretto**. Tra parentesi ed in *corsivo* sono riportate le cifre contenute nel testo del Senato.

(A.C. 1985 - sezione 13)**ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO****ART. 11.**

(Stato di previsione del Ministero delle comunicazioni e disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle comunicazioni, per l'anno finanziario 2002, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 11).

(A.C. 1985 - sezione 14)**ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE
ED ANNESSA TABELLA N. 12 NEL TE-
STO DELLA COMMISSIONE****ART. 12.**

(Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2002, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 12).

2. Il numero massimo dei graduati di leva aiuto specialisti in servizio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica, è fissato, per l'anno finanziario 2002, come segue:

- a) Esercito n. 23.000;
- b) Marina n. 9.840;
- c) Aeronautica n. 11.540.

3. Il numero massimo degli ufficiali piloti di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, da mantenere in servizio a norma dell'articolo 15 della

legge 19 maggio 1986, n. 224, è stabilito, per l'anno finanziario 2002, come segue:

- a) Esercito n. 15;
- b) Marina n. 170;
- c) Aeronautica n. 215.

4. Il numero massimo degli ufficiali di complemento da ammettere alla ferma di cui al primo comma dell'articolo 37 della legge 20 settembre 1980, n. 574, è stabilito, per l'anno finanziario 2002, come segue:

- a) Esercito n. 250;
- b) Marina n. 130;
- c) Aeronautica n. 100;
- d) Carabinieri n. 80.

5. La forza organica dei graduati e militari di truppa dell'Esercito in ferma volontaria a norma dell'articolo 9, ultimo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, è fissata, per l'anno finanziario 2002, come segue:

- a) Esercito n. 1.200;
- b) Carabinieri n. 107.

6. La forza organica dei sottocapi e comuni del Corpo degli equipaggi militari marittimi in ferma volontaria ai sensi del settimo comma dell'articolo 2 del regio decreto-legge 1° luglio 1938, n. 1368, come sostituito dall'articolo 18 della legge 10 giugno 1964, n. 447, è fissata, per l'anno finanziario 2002, in 1.357 unità.

7. La forza organica dei graduati e militari di truppa dell'Aeronautica in ferma volontaria a norma dell'articolo 27, ultimo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, e successive modificazioni, è fissata, per l'anno finanziario 2002, in 1.079 unità.

8. Il contingente degli arruolamenti volontari, come carabinieri ausiliario, per la sola ferma di leva, dei giovani chiamati alle armi è fissato, per l'anno finanziario 2002, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, in 12.000 unità.

9. Il numero massimo dei militari volontari in ferma biennale, triennale o quinquennale, a norma degli articoli 5 e 35 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, e dell'articolo 7 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, è fissato, per l'anno finanziario 2002, come segue:

- a) Esercito n. 24.000;
- b) Marina n. 5.318;
- c) Aeronautica n. 2.075.

10. Alle spese di cui alle unità previsionali di base « Accordi e organismi internazionali » (interventi) — specificamente afferenti le infrastrutture multinazionali NATO — e « Ammodernamento e rinnovamento » (funzionamento) dello stato di previsione del Ministero della difesa, si applicano, per l'anno finanziario 2002, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 e nell'articolo 61-*bis* del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla contabilità generale dello Stato.

11. Alle spese per le infrastrutture multinazionali NATO, sostenute a carico delle unità previsionali di base « Accordi e organismi internazionali » (interventi) dello stato di previsione del Ministero della difesa, si applicano le procedure NATO d'esecuzione delle gare internazionali emanate dal Consiglio atlantico. Deve essere in ogni caso garantita la trasparenza delle procedure d'appalto, d'asse-

gnazione e d'esecuzione dei lavori, ai sensi della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni. Alle spese medesime non si applicano le disposizioni dell'articolo 2 del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 496.

12. Negli elenchi n. 1 e n. 2 annessi allo stato di previsione del Ministero della difesa sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2002, i prelevamenti dal fondo a disposizione di cui agli articoli 20 e 44 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, di cui al regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, ed all'articolo 7 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958, iscritto nell'unità previsionale di base « Funzionamento » di pertinenza del centro di responsabilità « Bilancio e affari finanziari » e nell'unità previsionale di base « Spese generali di funzionamento » (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilità « Arma dei carabinieri ».

13. Ai fini dell'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2000, n. 424, recante il regolamento sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia industrie difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro della difesa, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio connesse con l'istituzione e il funzionamento dell'Agenzia medesima.

TABELLA N. 12**STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLA DIFESA****PREVISIONI RISULTANTI PER L'ANNO FINANZIARIO 2002**

| Unità previsionale di base | Denominazione | Competenza | Autorizzazione di cassa |
|----------------------------|--|---|---|
| 10 | Armamenti navali | | |
| 10.1 | <i>Spese correnti</i> | | |
| 10.1.1.4 | Ammodernamento e rinnovamento | 171.227.762 (181.960.770) | 171.227.761 (181.960.769) |
| 11 | Armamenti aeronautici | | |
| 11.1 | <i>Spese correnti</i> | | |
| 11.1.1.2 | Mezzi operativi e strumentali | 252.331.546 (254.913.830) | 252.331.546 (254.913.830) |
| 11.1.1.3 | Ammodernamento e rinnovamento | 207.690.173 (213.192.376) | 156.044.483 (161.546.686) |
| 11.2 | <i>Spese in conto capitale</i> | | |
| 11.2.3.2 | Attrezzature e impianti | 1.285.047.662 (1.297.545.919) | 1.130.110.592 (1.142.608.849) |
| 12 | Telecomunicazioni, informatica e tecnologie avanzate | | |
| 12.1 | <i>Spese correnti</i> | | |
| 12.1.1.3 | Ammodernamento e rinnovamento | 263.667.258 (215.275.246) | 212.021.568 (163.629.556) |
| 12.2 | <i>Spese in conto capitale</i> | | |
| 12.2.3.2 | Attrezzature e impianti | 19.431.691 (48.095.049) | 19.431.691 (48.095.049) |

Segue: **TABELLA N. 12**

| Unità previsionale di base | Denominazione | Competenza | Autorizzazione di cassa |
|----------------------------|--|---|---|
| 15 | Lavori e demanio | | |
| 15.1 | <i>Spese correnti</i> | | |
| 15.1.1.2 | Mezzi operativi e strumentali | 184.269.498 (189.434.067) | 184.269.498 (189.434.067) |
| 24 | Personale militare | | |
| 24.1 | <i>Spese correnti</i> | | |
| 24.1.1.1 | Spese generali di funzionamento..... | 5.658.188.900 (5.653.024.331) | 5.658.266.369 (5.653.101.800) |
| 26 | Armamenti terrestri | | |
| 26.1 | <i>Spese correnti</i> | | |
| 26.1.1.3 | Ammodernamento e rinnovamento | 175.783.207 (220.851.431) | 149.960.362 (195.028.586) |
| 26.2 | <i>Spese in conto capitale</i> | | |
| 26.2.3.2 | Attrezzature e impianti..... | 474.560.057 (433.398.442) | 422.914.367 (381.752.752) |
| 27 | Commissariato e servizi generali | | |
| 27.1 | <i>Spese correnti</i> | | |
| 27.1.2.1 | Rifornimento idrico isole minori | 12.911.423 (-) | 12.911.423 (-) |
| 29 | Marina militare | | |
| 29.1 | <i>Spese correnti</i> | | |
| 29.1.1.2 | Mezzi operativi e strumentali | 226.568.611 (223.986.327) | 226.568.611 (223.986.327) |

Le parti modificate dalla Commissione sono stampate in **neretto**. Tra parentesi ed in *corsivo* sono riportate le cifre contenute nel testo del Senato.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 12.

Alla tabella 12, stato di previsione del Ministero della difesa, alla unità previsionale di base sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

10.1.1.4 — Armamenti navali — Ammodernamento e rinnovamento:

CP: — 100.000.000;

CS: — 100.000.000.

Tab. 12. 1. (ex Tab. 12. 1.) Cima.

(A.C. 1985 — sezione 15)

ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 13.

(Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali e disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle politiche agricole e forestali, per l'anno finanziario 2002, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 13).

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio tra gli stati di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali e delle amministrazioni interessate in termini di residui, competenza e cassa, ai sensi dell'articolo 31 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, dell'articolo 77 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché per

l'attuazione del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca, e riorganizzazione dell'amministrazione centrale.

3. Per l'attuazione della legge 10 febbraio 1992, n. 165, concernente modifiche ed integrazioni alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, recante il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'ambito della parte corrente e nell'ambito del conto capitale dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali, per l'anno finanziario 2002, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa occorrenti per la modifica della ripartizione dei fondi tra i vari settori d'intervento, di cui al suddetto piano nazionale della pesca marittima.

4. Per l'anno finanziario 2002 il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento alle competenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali per l'anno medesimo, delle somme iscritte nell'ambito dell'unità previsionale di base « Interventi diversi » — capitolo 2827— di pertinenza del centro di responsabilità « Ragioneria generale dello Stato » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, secondo la ripartizione percentuale indicata all'articolo 24, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, le somme iscritte, per residui, competenza e cassa, nell'unità previsionale di base « Interventi nel settore agricolo e forestale » di pertinenza del centro di responsabilità « Politiche agricole e agroindustriali nazionali » dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali, in attuazione della legge 23 dicembre 1999, n. 499, concernente razio-

nalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale.

6. Ai fini dell'attuazione dei decreti legislativi 18 maggio 2001, n. 227, e 18 maggio 2001, n. 228, recanti norme per l'orientamento e la modernizzazione dei settori forestale e agricolo, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, l'apposito fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali.

(A.C. 1985 – sezione 16)

**ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 14.

(Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero per i beni e le attività culturali, per l'anno finanziario 2002, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 14).

(A.C. 1985 – sezione 17)

**ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 15.

(Stato di previsione del Ministero della salute e disposizioni relative).

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della

salute, per l'anno finanziario 2002, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 15).

2. Alle spese di cui all'unità previsionale di base «Programma anti AIDS» (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità «Tutela della salute umana, della sanità pubblica veterinaria e dei rapporti internazionali» dello stato di previsione del Ministero della salute si applicano, per l'anno finanziario 2002, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla contabilità generale dello Stato.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione alla pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della salute per l'anno finanziario 2002, delle somme versate in entrata dalle federazioni nazionali degli ordini e dei collegi sanitari per il funzionamento della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro della salute, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra le pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della salute, per l'anno finanziario 2002, i fondi per il finanziamento delle attività di ricerca o sperimentazione, delle unità previsionali di base «Ricerca scientifica» (interventi e investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Ordinamento sanitario, ricerca ed organizzazione del Ministero» dello stato di previsione del Ministero della salute, in relazione a quanto disposto dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a riassegnare per l'anno finanziario 2002, con propri decreti, le entrate di cui all'articolo 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, alle

competenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della salute per le attività di controllo, di programmazione, di informazione e di educazione sanitaria del Ministero stesso, dell'Istituto superiore di sanità e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, nonché per le finalità di cui all'articolo 7 della legge 14 ottobre 1999, n. 362.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro della salute, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra le pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della salute, per l'anno finanziario 2002, i fondi per il finanziamento delle attività relative ai prelievi e trapianti di organi e di tessuti, dell'unità previsionale di base «Prelievi e trapianti di organi e tessuti» di pertinenza del centro di responsabilità «Ordinamento sanitario, ricerca ed organizzazione del Ministero» dello stato di previsione del Ministero della salute, in relazione a quanto disposto dalla legge 1° aprile 1999, n. 91, e successive modificazioni.

7. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 4-bis del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri della salute e della difesa è autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra le pertinenti unità previsionali di base degli stati di previsione dei Ministeri della salute e della difesa il «Fondo da ripartire per la realizzazione di una campagna di monitoraggio sulle condizioni sanitarie dei cittadini italiani impegnati nell'area Kosovo/Bosnia-Erzegovina, nonché per il controllo delle sostanze alimentari importate dalla predetta area» dell'unità previsionale di base «Missioni internazionali di pace» di pertinenza del centro di responsabilità «Tutela della salute umana, della sanità pubblica veterinaria e dei rapporti internazionali» dello stato di previsione del Ministero della salute per l'anno finanziario 2002.

(A.C. 1985 – sezione 18)

**ARTICOLO 16 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 16.

(Totale generale della spesa).

1. È approvato, in euro 608.337.664.314 in termini di competenza ed in euro 623.138.586.390 in termini di cassa il totale generale della spesa dello Stato per l'anno finanziario 2002.

(A.C. 1985 – sezione 19)

**ARTICOLO 17 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 17.

(Quadro generale riassuntivo).

1. È approvato, in termini di competenza e di cassa, il quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2002, con le tabelle allegate.

(A.C. 1985 – sezione 20)

**ARTICOLO 18 DEL DISEGNO DI LEGGE
ED ANNESSE TABELLE A E B ED AL-
LEGATI 1 E 2 NEL TESTO DELLA COM-
MISSIONE**

ART. 18.

(Disposizioni diverse).

1. Per l'anno finanziario 2002, le spese considerate nelle unità previsionali di base dei singoli stati di previsione per le quali

il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni tra loro compensative, rispettivamente, per competenza e cassa, sono quelle indicate nella Tabella A allegata alla presente legge.

2. Per l'anno finanziario 2002, le spese delle unità previsionali di base del conto capitale dei singoli stati di previsione alle quali si applicano le disposizioni contenute nel quinto e nel settimo comma dell'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono quelle indicate nella Tabella B allegata alla presente legge.

3. In relazione all'accertamento dei residui di entrata e di spesa per i quali non esistono nel bilancio di previsione i corrispondenti capitoli nell'ambito delle unità previsionali di base, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad istituire gli occorrenti capitoli nelle pertinenti unità previsionali di base, anche di nuova istituzione, con propri decreti da comunicare alla Corte dei conti.

4. Per gli allievi del Corpo della guardia di finanza, del Corpo di polizia penitenziaria, degli agenti della Polizia di Stato, del Corpo delle capitanerie di porto, del Corpo forestale dello Stato, la composizione della razione viveri in natura e le integrazioni di vitto e di generi di conforto per i militari dei Corpi medesimi nonché per il personale della Polizia di Stato in speciali condizioni di servizio, sono determinate, per l'anno finanziario 2002, in conformità alle tabelle allegate al decreto del Ministro della difesa adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 14, comma 4, della legge 28 luglio 1999, n. 266.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, con propri decreti, in termini di residui, competenza e cassa, dall'unità previsionale di base « Fondo per i programmi regionali di sviluppo » (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità « Politiche di sviluppo e di coesione » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, alle pertinenti unità previsionali di base dei Ministeri interessati, le quote da attribuire

alle regioni a statuto speciale, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 126 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di competenza e di cassa, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 13 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, concernente disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria.

7. Ai fini dell'attuazione della legge 26 febbraio 1992, n. 212, e successive modificazioni, concernente collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale e orientale, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di competenza, residui e di cassa in relazione alla ripartizione delle disponibilità finanziarie per settori e strumenti d'intervento.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri interessati, è autorizzato a trasferire, in termini di competenza e di cassa, con propri decreti, le disponibilità esistenti su altre unità previsionali di base degli stati di previsione delle amministrazioni competenti a favore di apposite unità previsionali di base destinate all'attuazione di interventi cofinanziati dall'Unione europea, nonché di quelli connessi alla realizzazione della Rete unitaria della pubblica amministrazione.

9. Per l'attuazione dei provvedimenti di riordino, anche in via sperimentale, delle amministrazioni pubbliche — compresi quelli di cui ai decreti legislativi 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, e 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni — il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, comunicati alle Commissioni parlamentari competenti, le variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa, ivi comprese l'individuazione dei centri di responsabilità amministrativa, l'istituzione, la modifica e la soppressione di unità previsionali di base.

10. Su proposta del Ministro competente, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti, negli stati di previsione della spesa che nell'esercizio 2001 ed in quello in corso siano stati interessati dai processi di ristrutturazione di cui al comma 9, nonché previsti da altre normative vigenti, possono essere effettuate variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra capitoli delle unità previsionali di base del medesimo centro di responsabilità amministrativa, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge, nonché tra capitoli di unità previsionali di base dello stesso stato di previsione limitatamente alle spese di funzionamento per oneri relativi a movimenti di personale e per quelli strettamente connessi con la operatività delle Amministrazioni.

11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra le competenti unità previsionali di base e centri di responsabilità amministrativa delle amministrazioni interessate per le spese concernenti la gestione e il funzionamento dei sistemi informativi e le spese relative alla costituzione e allo sviluppo dei sistemi medesimi.

12. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, in termini di competenza e cassa, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, anche mediante riassegnazione delle somme allo scopo versate in entrata dalle amministrazioni interessate.

13. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio connesse con l'attuazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, stipulati ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nonché degli

accordi sindacali e dei provvedimenti di concertazione, adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, per quanto concerne il trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale interessato.

14. Gli stanziamenti iscritti in bilancio per l'esercizio 2002, relativamente ai fondi destinati all'incentivazione del personale civile dello Stato, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dei Corpi di polizia, nonché quelli per la corresponsione del trattamento economico accessorio del personale dirigenziale, non utilizzati alla chiusura dell'esercizio sono conservati nel conto dei residui per essere utilizzati nell'esercizio successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'utilizzazione dei predetti fondi conservati.

15. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni statali interessate, delle somme rimborsate dalla Commissione europea per spese sostenute dalle amministrazioni medesime a carico delle pertinenti unità previsionali di base dei rispettivi stati di previsione, affluite al fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e successivamente versate all'entrata del bilancio dello Stato.

16. Al fine della razionalizzazione del patrimonio immobiliare utilizzato dalle amministrazioni statali, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro interessato, è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative dalle unità previsionali « funzionamento », per le spese relative al fitto di locali dei pertinenti centri di responsabilità delle amministrazioni medesime, alla pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'acquisto di immobili, anche attraverso la locazione finanziaria. Per l'acquisto di immobili all'estero, di competenza del Ministero degli affari esteri, anche attraverso la

locazione finanziaria, le variazioni compensative sono operate con le predette modalità tra le pertinenti unità previsionali di base dello stesso Ministero degli affari esteri.

17. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni di bilancio negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, occorrenti per l'attuazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati in relazione all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e ai decreti legislativi concernenti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della suddetta legge 15 marzo 1997, n. 59.

18. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nelle pertinenti unità previsionali di base, anche di nuova istituzione, degli stati di previsione delle amministrazioni interessate, le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, e successive modificazioni, concernente disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell'articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133.

19. Al fine di apportare le occorrenti variazioni di bilancio, il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con i Ministri interessati, provvede alla verifica delle risorse di cui all'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per accertarne la congruenza con il trattamento economico accessorio erogato alla dirigenza in base ai contratti individuali.

20. In relazione alle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 12, del contratto integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto Ministeri, concernente l'assegnazione temporanea di personale ad altra amministrazione in posizione di comando, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio tra le pertinenti unità previsionali di base delle amministrazioni interessate, occorrenti per provvedere al pagamento del trattamento economico al personale comandato a carico dell'amministrazione di destinazione.

21. Per l'anno finanziario 2002, le unità previsionali di base e le funzioni obiettivo sono individuate, rispettivamente, negli allegati n. 1 e n. 2 alla presente legge.

TABELLA A

Unità previsionali di base del bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2002 per le quali il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare variazioni tra loro compensative.

Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze:

– Tesoro: 3.1.7.3 « Interessi sui titoli del debito pubblico » (cap. 2214, 2215, 2216 e 2218); 3.1.7.4 « Interessi sui mutui Crediop e BEI » (cap. 2230, 2231 e 2232); 3.1.7.5 « Oneri accessori » (cap. 2247); 3.1.7.6 « Altri interessi su mutui » (cap. 2256 e 2263).

– Ragioneria Generale dello Stato: 4.1.2.1 « Fondo sanitario nazionale » (cap. 2700); 4.1.2.7 « Ripiano *deficit* spesa sanitaria » (cap. 2746); 4.1.2.8 « Risorse proprie Unione europea » (cap. 2451, 2752 e 2753); 4.1.7.1 « Interessi sul risparmio postale ed altri conti di tesoreria » (cap. 3100).

– Politiche fiscali: 6.1.2.2 « Restituzione e rimborsi di imposte » (cap. 3811 e 3813); 6.1.7.1 « Interessi di mora » (cap. 4015).

– Politiche fiscali: 6.1.2.2 « Restituzione e rimborsi di imposte » (cap. 3810, 3812 e 3814); 6.1.7.1 « Interessi di mora » (cap. 4016).

Stato di previsione del Ministero della giustizia:

– Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi: 3.2.3.1 « Edilizia di servizio » (cap. 7200 e 7201); 3.2.3.2 « Attrezzature e impianti » (cap. 7211 e 7212);

– Amministrazione penitenziaria: 4.2.3.1 « Edilizia di servizio » (cap. 7300 e 7303); 4.2.3.2 « Attrezzature e impianti » (cap. 7321 e 7322);

– Giustizia minorile: 5.2.3.1 « Edilizia di servizio » (cap. 7400 e 7401); 5.2.3.2 « Attrezzature e impianti » (cap. 7421 e 7422).

Stato di previsione del Ministero degli affari esteri:

– Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro: 1.1.1.0 « Funzionamento » (cap. 1041); Segreteria generale: 2.1.1.0 « Funzionamento » (cap. 1121); Cerimoniale diplomatico della Repubblica: 3.1.1.0 « Funzionamento » (cap. 1170); Ispettorato generale del Ministero e degli uffici all'estero: 4.1.1.0 « Funzionamento » (cap. 1201); Personale: 5.1.1.1 « Uffici centrali » (cap. 1241); Affari amministrativi, bilancio e patrimonio: 6.1.1.1 « Uffici centrali » (cap. 1301); Stampa e informazione: 7.1.1.0 « Funzionamento » (cap. 1632); Informatica, comunicazioni e cifra: 8.1.1.1 « Uffici centrali » (cap. 1703);

Cooperazione allo sviluppo: 9.1.1.0 « Funzionamento » (cap. 2001); Promozione e cooperazione culturale: 10.1.1.1 « Uffici centrali » (cap. 2401); Italiani all'estero e politiche migratorie: 11.1.1.0 « Funzionamento » (cap. 3001); Affari politici multilaterali e diritti umani: 12.1.1.0 « Funzionamento » (cap. 3301); Cooperazione economica e finanziaria multilaterale: 13.1.1.0 « Funzionamento » (cap. 3601); Istituto diplomatico: 14.1.1.0 « Funzionamento » (cap. 3901); Paesi dell'Europa: 15.1.1.0 « Funzionamento » (cap. 4003); Paesi delle Americhe: 16.1.1.0 « Funzionamento » (cap. 4101); Paesi del Mediterraneo e del Medio Oriente: 17.1.1.0 « Funzionamento » (cap. 4201); Paesi dell'Africa Sub Sahariana: 18.1.1.0 « Funzionamento » (cap. 4301); Paesi dell'Asia, dell'Oceania, del Pacifico e l'Antartide: 19.1.1.0 « Funzionamento » (cap. 4401); Integrazione europea: 20.1.1.0 « Funzionamento » (cap. 4501).

— Affari amministrativi, bilancio e patrimonio: 6.1.1.2 « Uffici all'estero » (cap. 1501 e 1503); Promozione e cooperazione culturale: 10.1.1.2 « Istituzioni scolastiche e culturali all'estero » (cap. 2502 e 2503).

TABELLA B

Unità previsionali di base per le quali si applicano le disposizioni contenute nel quinto e settimo comma dell'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze:

– Tesoro: 3.2.4.4 « Fondo rotativo per la cooperazione allo sviluppo » (cap. 7415).

Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio:

– Assetto dei valori ambientali del territorio: 4.2.3.6 « Calamità naturali e danni bellici » (cap. 7941).

Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:

– Trasporti terrestri e sistemi informativi e statistici: 5.2.3.1 « Edilizia di servizio » (cap. 8054 e 8055); 5.2.3.4 « Trasporti in gestione diretta ed in concessione » (cap. 8090).

– Navigazione e trasporto marittimo e aereo: 4.2.3.3 « Opere marittime e portuali » (cap. 7841);

– Opere pubbliche ed edilizia: 3.2.3.1 « Edilizia di servizio » (cap. 7341);

– Opere pubbliche ed edilizia: 3.2.3.10 « Calamità naturali e danni bellici » (cap. 7527).

Stato di previsione del Ministero della difesa:

– Armamenti navali: 10.2.3.1 « Ricerca scientifica » (cap. 7100);

– Armamenti aeronautici: 11.2.3.1 « Ricerca scientifica » (cap. 7151);

– Telecomunicazioni, informatica e tecnologie avanzate: 12.2.3.1 « Ricerca scientifica » (cap. 7200);

– Sanità militare: 16.2.3.1 « Ricerca scientifica » (cap. 7301);

– Armamenti terrestri: 26.2.3.1 « Ricerca scientifica » (cap. 7500);

– Commissariato e servizi generali: 27.2.3.1 « Ricerca scientifica » (cap. 7600).

ALLEGATI

Gli allegati 1 e 2, sono stati approvati dalla Commissione nel testo trasmesso dal Senato. Per essi si rinvia allo stampato A.C. 1985.

(A.C. 1985 — sezione 21)

ARTICOLO 19 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 19.

(Bilancio pluriennale).

1. È approvato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, il bilancio pluriennale dello Stato e delle aziende autonome per il triennio 2002-2004, nelle risultanze di cui alle tabelle allegate alla presente legge.